

ANDREA ZOPPINI

Prof. straordinario dell'Università di Roma Tre

I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE (E DEI GRUPPI ORGANIZZATI) (*)

SOMMARIO: 1. Un punto di partenza: il trattamento dei dati personali delle persone giuridiche. — 2. La casistica. — 3. Impostazione del problema e modelli argomentativi adottati nella giurisprudenza pratica e teorica. — 4. Proposta per una rilettura critica del tema. — 5. Le tesi che negano la possibilità d'imputare i diritti della personalità alle persone giuridiche: a) nella prospettiva dei diritti della personalità. — 6. *Segue*: b) nella prospettiva della capacità giuridica parziale o limitata delle persone giuridiche. — 7. Organizzazione e imputazione metaindividuale nella disciplina della persona giuridica: un cenno ai diritti costituzionali degli enti. — 8. Per una rilettura in chiave funzionale dei diritti della personalità delle persone giuridiche: a) il diritto al nome e ai segni identificativi; b) la « riservatezza » degli enti. — 9. *Segue*: c) l'onore, la reputazione, l'identità personale; d) la *publicity* degli enti collettivi. — 10. I diritti della personalità degli enti pubblici. — 11. *Segue*: l'onore dei gruppi indifferenziati. — 12. Forme e strumenti di tutela. Il risarcimento del danno morale.

1. — La legge intitolata alla « tutela della persona e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali » (l. 31 dicembre 1996, n. 675), include tra i « soggetti interessati » le persone giuridiche e ogni altro « ente o associazione » (art. 1): per essi trova applicazione la medesima disciplina che si rivolge alle persone fisiche, eccezion fatta per la notificazione del trattamento e per l'autorizzazione a trasferire all'estero i dati (art. 26) ⁽¹⁾.

L'estensione della disciplina sul trattamento dei dati personali ai soggetti metaindividuali propone un duplice ordine di problemi. Da un lato, la scelta del legislatore non elimina completamente il dubbio che sia ipotizzabile un diritto al riserbo in capo alle persone giuridiche e che per i soggetti metaindividuali possa tradursi in una regola precettiva il diritto di « essere lasciati soli » o che abbia un qualche senso rivendicare per essi una sfera d'intimità ⁽²⁾. [In effetti, la disciplina italiana, dettata in attuazione della direttiva 95/46/CE, che peraltro si rivolge essenzialmente alle persone fisiche, si discosta da

(*) Il saggio è destinato agli *Scritti in onore di P. Schlesinger*.

⁽¹⁾ V. S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, p. 583 ss., in part. p. 588; v. anche GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Relazione per l'anno 1997*, Roma, 1998, a p. 5.

⁽²⁾ Il dubbio è risolto in senso radicalmente negativo da K. LARENZ e M. WOLF, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, 8ª ed., München, 1997, p. 161, secondo una tesi diffusa nella dottrina tedesca.

quella di altri ordinamenti giuridici ove è stata esplicitamente contestata l'ammissibilità della *privacy* per gli enti collettivi ⁽³⁾].

Dall'altro, e questa volta sul piano giuspolitico, ci si può interrogare se si giustifichi un diritto alla riservatezza per l'organizzazione collettiva, rispetto alla quale sussiste, semmai, un concorrente interesse della generalità rappresentabile in termini di « trasparenza », chiaramente percepibile soprattutto là dove si tratti dei dati economici ⁽⁴⁾.

Le opzioni interpretative prospettate dai primi esercizi esegetici sulle norme riflettono questa duplice biforcazione concettuale e sistematica. Così, ad esempio, la mancata distinzione tra enti lucrativi e non lucrativi pone il problema di fare affiorare a livello interpretativo la differente finalità e i differenti interessi, economici o non, realizzati ⁽⁵⁾. Appare, poi, evidente che il rimedio dell'opposizione « per motivi legittimi » al trattamento (art. 13, 1° co., lett. d) si colmerà d'un diverso significato a seconda della natura del diritto in questione ⁽⁶⁾ e/o della *ratio* che sorregge la tutela dei dati delle persone giuridiche; e lo stesso può dirsi in ordine all'« interesse » all'integrazione dei dati

⁽³⁾ Ad es. v. G. WRONKA, *Persönlichkeitsrecht juristischer Personen*, in *WRP*, 1975, p. 425 ss., a p. 432 ss., con particolare riguardo ai lavori preparatori della legge sul trattamento dei dati del 1977; per il sistema francese cfr. P. ANCEL, *La protection des données personnelles. Aspects de droit privé français*, in *Rev. int. dr. comp.*, 1987, p. 609 ss., in part. p. 624. Nel sistema americano il *Restatement Second of Torts*, § 651 I comment c (1981), prevede che gli enti collettivi non possano vantare un diritto alla *privacy*, v. per informazioni A.L. ALLEN, *Rethinking the Rule Against Corporate Privacy Rights: Some Conceptual Quandries for the Common Law*, in *John Marshall Law Rev.*, 20 (1987), p. 607 ss. L'opzione favorevole alla tutela è stata compiuta nell'ordinamento svizzero, ove v. tuttavia le notazioni critiche di P. NOBEL, *Gedanken zum Persönlichkeitsschutz juristischer Personen*, in *Festschrift für M. Pedrazzini zum 65. Geburtstag*, Bern, 1990, p. 411 ss.

⁽⁴⁾ Cfr. G. ALPA, *Aspetti della disciplina sui dati personali riguardanti gli enti e l'attività economica*, in *Riv. trim.*, 1998, p. 713 ss.; A. SERRA, *Note in tema di trattamento dei dati personali e di disciplina dell'impresa*, in V. CUFFARO, V. RICCIUTO e V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Trattamento dei dati e tutela della persona*, Milano, 1999, p. 103 ss.; C. GRANELLI, *Il trattamento dei dati economico-patrimoniali nella recente legge sulla tutela della privacy*, in *Resp. civ. prev.*, 1997, p. 971 ss.

Merita peraltro sottolineare che, in termini pratici, l'interprete tedesco che guarda con interesse all'estensione della protezione offerta dal *Datenschutzgesetz*, pensa essenzialmente alla protezione dei dati tributari o sociali delle persone giuridiche, cfr. E. EHMAN e M. HELFRICH, *EG Datenschutzrichtlinie. Kurzkommentar*, Köln, 1999, p. 55 (*Rdn.* 10); e la proposta d'un'estensione della tutela si radica essenzialmente nella struttura unipersonale o nella tipologia personalistica della società a responsabilità limitata, v. ad es. Z. ZÖLLNER, *Datenrechtliche Aspekte der Bankauskunft*, in *ZHR*, 149 (1985), p. 179 ss., a p. 183.

⁽⁵⁾ Cfr. C. AMATO, *Sub art. 26. Tutela della privacy (l. 31 dicembre 1996, n. 675)*, *Commentario* a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, p. 609 ss. Per un'analisi più problematica v. invece A. BARBA, *Le modalità del trattamento*, in V. CUFFARO e V. RICCIUTO (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, Torino, 1997, p. 127 ss., a p. 188.

⁽⁶⁾ In questo senso, sostanzialmente, A. NERVI, *Il contenuto dell'attività di trattamento dei dati personali*, estratto da V. CUFFARO e V. RICCIUTO (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, cit., p. 61 ss., a p. 84 s.

(art. 13, 1° co., lett. c), n. 3) ⁽⁷⁾. Analogamente, la soluzione affermativa quanto alla risarcibilità del danno non patrimoniale (art. 29, 9° co.) ⁽⁸⁾ presuppone che sia sciolta positivamente la domanda in ordine alla possibilità di estendere ai soggetti collettivi questa fattispecie.

È forse opportuno avvertire, già sul piano strettamente esegetico, che la legge usa una formula ellittica all'art. 1, in quanto « garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione », mentre per le persone fisiche espressamente indica tra le finalità della legge che « il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità [...], con particolare riguardo alla riservatezza e all'identità personale ». Con il che si lascia all'interprete il compito di verificare se alla persona giuridica, e agli altri enti, sia possibile ascrivere i medesimi diritti (della personalità) propri della persona fisica ⁽⁹⁾ ovvero se si tratti di diritti autonomamente riferibili agli enti collettivi ⁽¹⁰⁾.

Il trattamento dei dati « personali » degli enti collettivi — anche per il significativo contesto in cui trova disciplina ⁽¹¹⁾ — sollecita, dunque, l'interprete a verificare l'incidenza sistematica della legge e, al tempo stesso, a rimediare nel suo complesso la titolarità in capo alle persone giuridiche dei diritti della personalità.

2. — Il rilievo del diritto di formazione giurisprudenziale nel definire il

⁽⁷⁾ Sul punto v. A. FICI e G. RESTA, *La tutela dei dati degli enti collettivi: aspetti problematici*, testo dattiloscritto letto per la cortesia degli autori, destinato al volume di commento alla l. 31 dicembre 1996, n. 675, curato da R. PARDOLESI, di prossima pubblicazione per i tipi di Giuffrè.

⁽⁸⁾ Fa il punto E. NAVARRETTA, *Sub art. 29. Tutela della privacy (l. 31 dicembre 1996, n. 675), Commentario* a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, cit., p. 684 ss., a p. 690; per l'affermativa P. VECCHI, *Sub art. 1. Tutela della privacy (l. 31 dicembre 1996, n. 675), Commentario* a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, cit., p. 233 ss., a p. 246; D. CARUSI, *La responsabilità*, in V. CUFFARO e V. RICCIUTO (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, cit., p. 383 s.

⁽⁹⁾ Come sono propensi a ritenere P. VECCHI, *Sub art. 1*, cit., p. 245, e M. COSTANZA, *Brevi osservazioni sulla legge 31 dicembre 1996, n. 675 — tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*, in *Responsabilità comunicazione e impresa*, 1997, p. 309 ss., a p. 312 ss.

⁽¹⁰⁾ A questa seconda prospettiva approdano, sulla base esclusivamente di argomenti che si affidano all'esegesi letterale della norma, A. NERVI, *Il contenuto dell'attività di trattamento dei dati personali*, cit., p. 84 s.; V. RICCIUTO, *Comunicazione e diffusione dei dati personali e trattamento di dati particolari*, in V. CUFFARO e V. RICCIUTO (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, cit., p. 267 ss., a p. 269; F. MASCHIO, *Associazione e volontariato*, in AA.VV., *Privacy*, Padova, 1999, p. 641 ss. Al medesimo risultato, invece, pervengono A. FICI e G. RESTA, *La tutela dei dati degli enti collettivi: aspetti problematici*, testo dattiloscritto cit., attraverso un'argomentazione sistematica.

⁽¹¹⁾ Ben messo in luce da F.D. BUSNELLI, *Spunti per un inquadramento sistematico. Tutela della privacy (l. 31 dicembre 1996, n. 675), Commentario* a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, cit., p. 229 ss.

contenuto e i contorni (*del* ovvero) dei diritti della personalità, giustifica che preliminarmente siano segnalate talune delle questioni in cui si è discusso di diritti della personalità degli enti collettivi o che attraverso questo medio concettuale sono state risolte.

a) Un'associazione che combatte l'alcolismo è accusata di mirare, in realtà, a provocare l'incremento delle imposte sulle bevande alcoliche e di trarre le proprie risorse da potenze occulte contrarie agli interessi nazionali ⁽¹²⁾.

b) Il bilancio d'una società, pubblicato sul Bollettino ufficiale, è distribuito agli studenti durante una lezione e fatto pubblicamente oggetto di critiche per la cattiva situazione finanziaria in cui l'ente versava ⁽¹³⁾.

c) Un editore di indirizzarî pubblica la lista degli associati d'un'associazione umanitaria, che del riserbo di tali dati faceva un punto qualificante della propria azione filantropica ⁽¹⁴⁾.

d) Un programma radiofonico annuncia l'imminente chiusura d'un'azienda dovuta alle difficoltà economiche della società che esercitava l'impresa; la notizia, rivelatasi poi infondata, determina un rilevante pregiudizio all'avviamento commerciale, per effetto della riduzione del credito e dell'abbandono della clientela ⁽¹⁵⁾.

e) L'associazione non riconosciuta « Telefono amico » chiede che sia inibito l'uso della denominazione « voce amica » — sul presupposto che tale sintagma in fatto aveva acquisito un valore identificativo dell'ente, che svolge attività assistenziale attraverso il telefono — nei confronti di un'associazione che, invece, pubblicizzava un servizio di telefonate a sfondo erotico ⁽¹⁶⁾.

f) Un partito politico denuncia il travisamento operato in un articolo ap-

⁽¹²⁾ TGI Paris, 8 luglio 1970, in *D.*, 1972, *j.*, p. 88 s., con nota di J.-C. FOURGOUX (il caso è ricordato da G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 501 s.). Nel caso deciso da Cass., 3 marzo 2000, n. 2367, in *Danno e resp.*, 2000, p. 490 ss., annotata da V. CARBONE, *Il pregiudizio all'immagine e alla credibilità di una S.P.A. costituisce danno non patrimoniale e non danno morale*, una società lamenta la lesione della reputazione conseguente alla diffusione di notizie false inerenti alla qualità delle forniture prestate ad un ospedale. Nel caso *Geist von Oberzelle* (BGH, 3 giugno 1975, in *NJW*, 1975, p. 1882 ss.), una società viene accusata in una *pièce* teatrale di avere favorito la presa del potere di Hitler e la discriminazione razziale. Cfr. anche Trib. Milano, 21 gennaio 1999, in *Giur. merito*, 2000, I, p. 339 ss.

⁽¹³⁾ V. BGH, 8 febbraio 1994, in *ZIP*, 1994, p. 648 ss., con nota di H. SIECKMANN, il ricorso individuale alla Corte costituzionale tedesca non è stato assunto in decisione da BVerfG, 3 maggio 1994, *ivi*, p. 972 ss.

⁽¹⁴⁾ Si tratta del caso deciso dalla suprema corte svizzera BG, 3 giugno 1971, in *BGE*, 97 (1971), II, p. 97 ss.

⁽¹⁵⁾ Cass., 1° giugno 1976, in *Rep. Foro it.*, 1976, voce « Responsabilità civile », n. 173; cfr. anche Cass., 10 novembre 1999, n. 12475, in *Danno e resp.*, 2000, p. 35 ss., con nota di V. CARBONE, *Disturbi telefonici: quale confine tra generico disagio e danno risarcibile*; per un caso analogo — erronea inserzione di una società in un bollettino che pubblicizzava le sofferenze creditizie — v. *L. Cohen & Co., Inc. v. Dun & Bradstreet, Inc.*, in 629 *F. Supp.*, p. 1425 ss. (D. Conn. 1986).

⁽¹⁶⁾ Pret. Firenze, ord., 3 giugno 1986, in *Foro it.*, 1987, I, c. 287 ss.

parso su un quotidiano del proprio programma elettorale, che viene interpretato dal giornalista in modo da metterne in risalto le contraddizioni e la scarsa coerenza ⁽¹⁷⁾.

g) L'Ente Lirico Teatro alla Scala contesta l'uso illecito del nome e dell'immagine del teatro, che erano stati utilizzati per contrassegnare l'amaro « Ramazzotti » ⁽¹⁸⁾.

h) Un imprenditore mette in commercio taluni adesivi che rappresentano il marchio di una nota società produttrice di automobili (la « BMW »), il cui acronimo è utilizzato per comporre un'espressione allusiva a rapporti sessuali ⁽¹⁹⁾.

i) Un antropologo dedica uno studio agli usi e ai costumi degli aborigeni australiani, che il gruppo aveva sino a quel momento considerati segreti anche per il contenuto religioso che ad essi associava. Proprio per la natura confidenziale delle informazioni (raccolte venticinque anni prima durante una convivenza con un gruppo tribale), l'autore avverte nella prefazione il lettore aborigeno di proseguire nella lettura solo dopo avere consultato il locale capo spirituale ⁽²⁰⁾.

3. — La giurisprudenza italiana è solita derivare la soluzione ai casi pro-

⁽¹⁷⁾ Per alcune vicende in parte assimilabili all'esempio v. i decreti della Pret. Roma, 11 maggio 1981, in *Giust. civ.*, 1982, I, p. 817 ss.

⁽¹⁸⁾ Ha negato la tutela sulla base dell'assenza di un rapporto concorrenziale Trib. Milano, 28 gennaio 1993, in *Aida*, 1994, p. 325 ss., annotata criticamente da C. MAYR, *Registrazione come marchio del nome di un teatro*. Un altro caso senz'altro significativo concerne l'utilizzo, per contrassegnare i prodotti di un imprenditore, del panda simbolo del WWF, v. Cass., 12 luglio 1991, n. 7780, in *Foro it.*, 1991, I, c. 3346 ss., che accoglie la domanda dell'associazione ambientalista. V. anche Trib. Milano, 9 novembre 1992, in *Aida*, 1993, p. 163 ss., e in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, p. 57 ss., con nota di G. GUGLIELMETTI, che ha riguardato lo sfruttamento a scopo pubblicitario degli emblemi delle contrade senesi. Sulla vicenda v. M. COMPARTI, *Sfruttamento abusivo dell'immagine altrui e dei segni distintivi delle persone giuridiche*, in *Aida*, 1997, p. 540 ss. (sempre a questo riguardo v. Ib., *La tutela degli stemmi, degli emblemi, dei colori delle contrade di Siena*, e L. SORDELLI, *Stemmi, emblemi e colori delle contrade di Siena e la loro riproduzione su oggetti di commercio*, entrambi in *Studi senesi*, 1982, p. 296 ss. e p. 410 ss.). Cfr. altresì nella giurisprudenza americana *Vasar College v. Loose-Wiles Biscuit Co.*, 197 F., p. 982 ss. (W.D. Mo. 1912).

⁽¹⁹⁾ OLG Frankfurt am M., 28 febbraio 1985, in *NJW*, 1985, p. 1649 ss., e BGH, 3 giugno 1986, in *NJW*, 1986, p. 2951, e in *JZ*, 1986, p. 1108 ss., con nota di H. HUBMANN, in entrambi i casi i giudici hanno affermato l'esistenza di un diritto della personalità in capo alla persona giuridica, ma mentre il giudice di merito ne ha affermato la lesione, il giudice di legittimità tedesco la ha negata. Un caso non dissimile, sempre deciso dalla giurisprudenza tedesca, è costituito dalla deformazione del nome della compagnia aerea di bandiera (« Lusthansa ») e del simbolo, sostituito con l'immagine di due cicogne unite nell'atto sessuale, v. OLG Frankfurt am M., 7 dicembre 1981, in *NJW*, 1982, p. 648 ss.

⁽²⁰⁾ V. *Foster v. Mountford & Rigby Ltd.*, in *ALR*, 14 (1976-1977), p. 71 ss., con cui il consiglio degli aborigeni del luogo, che era un'associazione non riconosciuta, chiede nell'interesse di tutti gli aborigeni un'inibitoria per proibire la distribuzione del libro nei *Northern Territories* australiani.

spettati predicando l'esistenza di diritti della personalità in capo agli enti collettivi.

Merita subito constatare — prescindendo al momento da una più analitica valutazione degli orientamenti giurisprudenziali — che le pronunce dei giudici hanno inizialmente preso le mosse da una concezione prettamente realista, se non a dirittura antropomorfa, della persona giuridica, orientamento che si è conservato — pur in un quadro concettuale radicalmente modificato della soggettività metaindividuale — senza che tuttavia siano state aggiornate le giustificazioni che sorreggono la scelta di attribuire alla persona giuridica i diritti della personalità ⁽²¹⁾. In effetti, non sempre nell'analisi della *ratio decidendi* che sorregge il pur costante orientamento dei giudici emerge con chiarezza se l'attribuzione dei diritti della personalità all'ente collettivo avvenga direttamente applicando le norme che si rivolgono alla persona fisica, ovvero se questo stesso risultato costituisca l'esito di un procedimento interpretativo analogico.

Per quanto concerne la dottrina, la parte preponderante della letteratura afferma che i soggetti collettivi sono giuridicamente capaci di diritti della personalità ⁽²²⁾. Se si guarda agli schemi teorici che sorreggono tale conclusione,

⁽²¹⁾ Si tratta di dato che può osservarsi anche nell'evoluzione della giurisprudenza tedesca, v. D. KLIPPEL, *Die zivilrechtliche Schutz des Namens. Eine historische und dogmatische Untersuchung*, Paderborn-München-Wien-Zürich, 1985, p. 565 ss. Eguale insoddisfazione è manifestata dal *common lawyer*, v. F.T. MAGAZINER, *Corporate Defamation and Product Disparagement: Narrowing the Analogy to Personal Defamation*, in *Columbia Law Rev.*, 75 (1975), p. 962 ss., secondo il quale « the cases illustrate the illogical jump the courts made in assuming that corporate plaintiff should be judged by the same rules as the individual plaintiff » (p. 981). Di recente avverte l'esigenza di problematizzare l'uniformità degli esiti giurisprudenziali G. PINO, *Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi*, nota a *Trib. Roma*, 28 febbraio 2001, in *Dir. inf.*, 2001, p. 470 ss.

⁽²²⁾ Mancano nella dottrina italiana contributi monografici specifici dedicati al tema, mentre la letteratura tedesca propone tre recenti dissertazioni dottorali, quelle di W. KAU, *Vom Persönlichkeitsschutz zum Funktionsschutz. Persönlichkeitsschutz juristischer Personen des Privatrechts in verfassungsrechtlicher Sicht*, Heidelberg, 1989, di M. MEISSNER, *Persönlichkeitsschutz juristischer Personen im deutschen und US-amerikanischen Recht*, Frankfurt am M.-Berlin-Bern-New York-Paris, 1998 con taglio comparatistico, di F. QUANTE, *Das allgemeine Persönlichkeitsrecht juristischer Personen. Eine zivilrechtliche Studie*, Frankfurt am M.-Berlin-Bern-New York-Paris, 1999; del tema si occupa altresì diffusamente l'*Habilitationsschrift* di K.-N. PEIFER, *Individualität im Zivilrecht. Der Schutz persönlicher, gegenständlicher und wettbewerblicher Individualität im Persönlichkeitsrecht, Immaterialgüterrecht und Recht der Unternehmen*, Tübingen, 2001, in part. p. 491 ss. (per un inquadramento comparatistico della letteratura tedesca v. in part. A. SOMMA, *I diritti della personalità e il diritto generale della personalità nell'ordinamento privatistico della Repubblica Federale Tedesca*, in *Riv. trim.*, 1996, p. 807 ss., a p. 829 s.). Nella dottrina svizzera v. F. TRÜMPY WARDEL, *Les droits de la personnalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales*, Diss., Lausanne, 1986.

Nella letteratura italiana la capacità dei diritti della personalità degli enti collettivi è ritenuta sostanzialmente pacifica, sia nella letteratura che affronta il tema delle persone giuridiche, v. F. FERRARA, *Le persone giuridiche*, in *Trattato di diritto civ. italiano*, rist. della 2ª ed., diretto da F. Vassalli, Torino, 1958, p. 304 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, I, *La nor-*

pur essendo controverse le premesse del discorso, che talora rimangono implicite, essi sortiscono esiti pratici non radicalmente diversi. Gli orientamenti in materia possono essere convenientemente schematizzati intorno a due modelli tra loro antitetici.

La prima proposta interpretativa è quella che ascrive i diritti della personalità al soggetto di diritto come tale ⁽²³⁾. In questa prospettiva — sulla premessa d'un'ontologica uniformità della situazione soggettiva —, il catalogo dei diritti si atteggia differentemente in ragione del sostrato che contraddistingue il centro d'imputazione persona fisica dal centro di imputazione persona giuridica ⁽²⁴⁾; quando si tratti della persona giuridica vengono, infatti, meno quei tratti peculiari caratteristici degli esseri umani, con la pratica conseguenza che « *non tutti* i diritti della personalità, spettanti alle persone fisiche (individui umani), spettano anche alle persone giuridiche » ⁽²⁵⁾. Nella dottrina che crede alla *realtà* della persona giuridica, la diretta applicazione delle norme destinate alle persone fisiche si giustifica sulla base dell'identità del diritto ed è il substrato a costituire il criterio selettivo delle situazioni che presuppongono la fisicità dell'essere umano [anche se in altre esperienze si è discusso della possibilità di transitare alla persona giuridica le qualità degli

ma giuridica - I soggetti, rist., Milano, 1984, p. 156 s.; L. BIGLIAZZI-GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile*, 1*, *Fatti e atti giuridici*, Torino, 1986, p. 228 ss.; ma anche P. RESCIGNO, *Sindacati e partiti nel diritto privato*, in (*Jus*, 1956, p. 1 ss., ed ora in) *Persona e comunità*, rist., Padova, 1987, p. 139 ss., a p. 164 ss.; P. RESCIGNO, *Manuale di diritto privato*, ed. a cura di G.P. Cirillo, Milano, 2000, p. 195 s.; sia anche nella letteratura che tratta dei diritti della personalità: A.M. ASSANTI, *Protezione della personalità e libertà di azione degli enti collettivi*, in *Giur. it.*, 1985, IV, c. 252 ss.; P. RESCIGNO, voce « Personalità (diritti della) », estratto dal vol. XXIII dell'*Enc. giur.*, Roma, 1990, p. 7 s.; V. ZENO ZENCOVICH, voce « Personalità (diritti della) », in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIII, Torino, 1995, p. 430 ss., a p. 440; M. GIORGIANNI, *Il diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim.*, 1970, I, p. 20 ss., a p. 24; A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, alla nota 2 di p. 1; G. ALPA e A. ANSALDO, *Delle persone fisiche*, in *Codice civile. Commentario* a cura di P. Schlesinger, Milano, 1996, p. 165 s.; P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 414 e p. 448; le difficoltà nella sistemazione della materia mi pare traspaiano dalla rassegna composta da G. SAVORANI, *La notorietà della persona da interesse protetto a bene giuridico*, Padova, 2000, p. 186 ss.

⁽²³⁾ Quest'impostazione teorica trova il suo naturale presupposto nella teoria c.d. della realtà della persona giuridica, su cui v. naturalmente O. GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, vol. I, Leipzig, 1895, p. 470 (sulla titolarità dei diritti della personalità p. 682, p. 712). Id., *Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung*, Berlin, 1887 (ma consultato nella ristampa anastatica Hildesheim, 1963), p. 146 ss.; Id., *Das Wesen der menschlichen Verbände*, Berlin, 1902, p. 10 ss.

⁽²⁴⁾ A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, I, in *Trattato dir. civ. comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1959, segnatamente p. 41 s., ma cfr. anche p. 196, p. 231, e Id., *I diritti della personalità*, II, in *Trattato dir. civ. comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1961, p. 44 ss., p. 199 ss. (e poi A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato dir. civ. comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, 2ª ed., Milano, 1982, p. 45 ss.).

⁽²⁵⁾ Così A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, I, cit., p. 42 (corsivo nel testo).

associati, quali lo *status* di nemico, il colore della pelle, l'appartenenza alla razza ariana ⁽²⁶⁾].

La seconda tesi, che del tema offre la più articolata e consapevole ricostruzione, consegue i propri risultati sulle premesse del metodo analitico con cui s'indaga la persona giuridica ⁽²⁷⁾. Per questa dottrina, quando venga in questione l'onore e la reputazione degli enti collettivi, non si tratta di tutelare un diritto autonomo in capo ad un soggetto *diverso* da coloro che dell'ente fanno parte, quanto la proiezione collettiva del diritto degli associati (o, per la fondazione, degli amministratori): « quando si adduce che è stata offesa la reputazione dell'associazione "come persona giuridica", si vuole affermare che i membri dell'associazione sono stati offesi *uti universi*, e non *uti singuli*: che essi sono stati offesi nella loro qualità di membri dell'associazione, e non in altre qualità estranee al rapporto associativo » ⁽²⁸⁾. Dunque, il contenuto del diritto all'onore e il suo concreto atteggiarsi (ad iniziare dall'esercizio del diritto alla difesa) sarà disciplinato dalle norme di organizzazione riassunte nella nozione della persona giuridica ⁽²⁹⁾.

Nella prospettiva finzionista — di cui questa dottrina costituisce una moderna elaborazione —, il diritto è ascritto mediatamente al singolo *uti socius* e, per mezzo della persona giuridica, è sottoposto ad una disciplina speciale, analogamente — si dice — a quanto si osserva con riguardo alla proprietà, in quanto « è diverso il contenuto del diritto di proprietà spettante ai membri di una persona giuridica » ⁽³⁰⁾.

Entrambe queste letture — che come già detto non maturano risultati inconciliabili — propongono motivi di riflessione critica.

Evidenti sono nella prima le reminiscenze del realismo antropomorfico della persona giuridica ⁽³¹⁾, secondo una ricostruzione che oggi appare quasi ovunque superata; inoltre, appare artificioso il procedimento — in questo caso particolarmente evidente — di costruire la capacità giuridica del soggetto di diritto generalizzando i caratteri della persona fisica, per poi operare una

⁽²⁶⁾ R. SERICK, *Rechtsform und Realität juristischer Person*, Tübingen, 1955 (2^a ed. 1990; trad. it. a cura di M. Vitale col titolo *Forma e realtà della persona giuridica*, Milano, 1966), p. 161 ss.; cfr. anche la « Note », *Corporate Standing to Allege Race Discrimination in Civil Right Actions*, in *Stanford Law Rev.*, 69 (1983), p. 1153 ss.

⁽²⁷⁾ L'elaborazione teorica che, nella dottrina italiana, ha costituito il punto di riferimento della successiva letteratura è quella di F. D'ALESSANDRO, *Persona giuridica e analisi del linguaggio*, rist. a cura di N. Irti, Padova, 1991.

⁽²⁸⁾ Così F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in *Commentario al cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca (artt. 11-35), Bologna-Roma, 1969, p. 60 s.

⁽²⁹⁾ In questo senso v. F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, cit., p. 54 ss.; Id., *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, 2^a ed., Padova, 1996, p. 145 ss.; Id., voce « Persona giuridica », in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIII, Torino, 1995, p. 392 ss., in part. p. 406.

⁽³⁰⁾ Così F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, cit., p. 61.

⁽³¹⁾ La critica è già chiaramente formulata da F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, cit., *passim*.

suddistinzione all'interno del concetto generale in ragione del differente substrato che caratterizza la persona fisica ed il soggetto impersonale ⁽³²⁾.

Per quanto concerne la seconda prospettiva, ci si può concretamente interrogare se la conclusione sia coerente con la premessa, che è quella di verificare se la situazione soggettiva considerata — nel caso il diritto della personalità — sia suscettibile di assumere quello speciale contenuto che la disciplina della persona giuridica sottende ⁽³³⁾: dunque che sia possibile sottoporre il diritto della personalità individuale a regole speciali di disciplina e di « gestione » collettiva. In effetti, può almeno dubitarsi che i soci possano disporre dei diritti della personalità per effetto del contratto associativo così come avviene per i diritti a contenuto patrimoniale, tanto più qualora si ritenga che dei diritti della personalità la disposizione sia ammissibile esclusivamente sul presupposto del consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.), il che consentirebbe in qualsiasi momento all'interessato di revocare l'autorizzazione inizialmente prestata ⁽³⁴⁾. Per altro verso, proprio perché si afferma che la lesione del diritto della personalità dell'ente pregiudica *mediatamente* i diritti individuali degli associati, ci si può chiedere se la soluzione più coerente con la peculiare natura del diritto non sia piuttosto quella di non precludere al singolo di agire ⁽³⁵⁾, ammettendo conseguentemente la frazionabilità dell'interesse leso, il che concretamente significa che ciascun socio possa individualmente chiedere il risarcimento del danno per il pregiudizio sofferto.

4. — Non importa, al momento, insistere sulla coerenza delle ricostruzioni dottrinali proposte, né sull'effettivo valore delle scelte operate dal diritto giurisprudenziale, quanto sembra necessario delineare un possibile itinerario nella rilettura del tema ⁽³⁶⁾.

Quando si tratti dei diritti della personalità delle persone giuridiche tre mi sembrano gli interrogativi fondamentali cui rispondere.

⁽³²⁾ Per questa critica, seppure in termini più generali, v. M. BASILE e A. FALZEA, voce « Persona giuridica (dir. priv.) », in *Enc. del dir.*, XXXIII, s.d., ma Milano, 1983, p. 234 ss., in part. p. 269.

⁽³³⁾ In questo senso, con riguardo all'analisi del significato da attribuire alla capacità giuridica degli enti collettivi, F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, cit., p. 54 ss.

⁽³⁴⁾ Cfr. F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, I, 3ª ed., Padova, 1999, p. 171.

⁽³⁵⁾ Soluzione cui perviene Trib. Roma, 19 gennaio 1984, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 308 ss., secondo il quale le offese rivolte all'ente non riconosciuto — nel caso di specie si trattava di un partito politico — si riverberano direttamente sugli aderenti che sono tutti legittimati a proporre la querela; la sentenza può leggersi in F. GALGANO, *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, cit., p. 146 ss., con osservazioni critiche. Nel senso che, quando si tratti di associazioni non riconosciute, sui diritti attribuiti dall'art. 13, l. 31 dicembre 1996, n. 675, sussista una legittimazione concorrente degli associati e dell'ente si esprime L. BOZZI, *I soggetti coinvolti nell'attività di trattamento*, in V. CUFFARO e V. RICCIUTO (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, cit., p. 97 ss., a p. 102.

⁽³⁶⁾ Per una non dissimile traiettoria v. D. KLIPPEL, *Der zivilrechtliche Persönlichkeitschutz von Verbänden*, in *JZ*, 1988, p. 625 ss.

a) In primo luogo, si deve verificare quale sia la *ratio* che autorizza ad estendere agli enti collettivi i diritti della personalità. Ci si deve chiedere, in altri termini, quale operazione concettuale sottenda la ricorrente considerazione che i diritti della persona fisica si applicano « entro i limiti della compatibilità » ovvero « compatibilmente con la loro natura » alle persone giuridiche ⁽³⁷⁾. A parte le ipotesi che già a prima evidenza non riguardano l'ente collettivo (quali l'integrità fisica, la voce, i rapporti familiari), è evidente che si tratta di ritagliare un'area di compatibilità assumendo quale stregua l'essenza stessa del soggetto collettivo e la sua vocazione specifica ⁽³⁸⁾. Soprattutto — una volta risolto in senso affermativo il giudizio di compatibilità —, è da chiedersi se l'operazione che attende l'interprete si risolva in una meccanica trasposizione di situazioni soggettive ⁽³⁹⁾.

b) In secondo luogo, è opportuno acquisire consapevolezza e verificare in che termini le alternative quanto ai modelli costruttivi che propongono una spiegazione della persona giuridica e della soggettività metaindividuale possano influenzare le risposte al problema della capacità dell'ente collettivo di essere titolare di diritti non immediatamente ascrivibili all'area dei rapporti patrimoniali ⁽⁴⁰⁾. Se può certamente concordarsi che la persona giuridica costituisca una formula riassuntiva di una disciplina, e che dunque a tale disciplina debba aversi essenziale riguardo, è tuttavia opportuno vagliare il modello analitico che consente di reperire analogicamente la regola applicabile là dove una regola espressa non è dato rintracciare.

c) Infine, e parallelamente, è necessario accertare se i diritti della personalità della persona giuridica sottendano il medesimo assetto di interessi che

⁽³⁷⁾ V. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, I, cit., p. 41 s.; L. BIGLIAZZI-GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile*, cit., p. 228.

Il che parallelamente pone il problema, per molti profili coincidenti, di verificare in che termini la persona giuridica si atteggi a centro di imputazione di situazioni soggettive quando rilevino attitudini o atteggiamenti tipicamente umani, problema rispetto al quale M. BASILE e A. FALZEA, voce « Persona giuridica (dir. priv.) », cit., p. 246, avvertono una « sicura tendenza estensiva ».

⁽³⁸⁾ Merita peraltro segnalare che se non mancano letture estremamente restrittive, a taluno non pare sconveniente ritenere che un ente possa essere debitore di un credito alimentare ovvero nominato tutore, come concludeva sulla base dell'art. 262 c. civ. del 1865, F. FERRARA, *Le persone giuridiche*, cit., p. 854; e per ulteriori riferimenti v. V. SIMONART, *La personnalité morale en droit privé comparé*, Bruxelles, 1995, ove un quadro comparatistico a p. 216 ss.

⁽³⁹⁾ Secondo un'operazione concettuale che è stata indicata come un « costo » applicativo del concetto di persona giuridica, v. F. GALGANO, *Il costo della persona giuridica*, in *Riv. soc.*, 1968, p. 1 ss.

⁽⁴⁰⁾ L'esigenza di vagliare la singola soluzione con i presupposti teorici della persona giuridica è raccomandata in termini generali da KAR. SCHMIDT, *Gesellschaftsrecht*, 3^a ed. accresciuta, Köln-Berlin-Bonn-München, 1997, p. 189 ss. Evidente mi sembra altrimenti il rischio di risolvere i singoli problemi che riguardano le persone giuridiche solo su ragioni di convenienza e di equità, come fa sovente il diritto giurisprudenziale secondo M.V. DE GIORGI, *Le persone giuridiche*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. II, 2^a ed., Torino, 1999, p. 340 s.

normativamente alimenta i diritti della persona fisica ⁽⁴¹⁾ o se, invece, si tratti di diritti orientati alla tutela di interessi tra loro non omogenei. Ci si può allora interrogare se sia in discussione il medesimo diritto, seppure eventualmente di *estensione* e/o di *contenuto* diverso ⁽⁴²⁾, ovvero un diritto *diverso*, perché orientato alla tutela di interessi non assimilabili a quelli che sono appuntati in capo alle persone fisiche.

Una risposta alle domande formulate, che voglia proporsi in modo sufficientemente credibile, deve necessariamente prendere atto che esse si pongono al crocevia di due istituti del diritto privato rispetto ai quali può veramente dirsi che nessuna ricostruzione possa apparire incontrovertibile ⁽⁴³⁾ e che, anzi, richiedono scelte di campo che in questa sede non sarà possibile adeguatamente motivare: la teoria dei diritti della personalità, la teoria della persona giuridica. È, infatti, evidente che le risposte agli interrogativi formulati si orienteranno diversamente in ragione delle scelte di vertice compiute nelle materie considerate ⁽⁴⁴⁾, opzioni su cui a loro volta incidono sia le prospettive di teoria generale, sia le inclinazioni ideologiche maturate dall'interprete.

5. — Per tentare una risposta agli interrogativi appena formulati è opportuno prendere le mosse dalla posizione di coloro che — derivandolo dalla costruzione dogmatica dei diritti della personalità ovvero dalla 'nozione' della persona giuridica — pervengono a negare che gli enti collettivi possano vantare la titolarità di diritti della personalità.

Nella prima prospettiva, la conclusione negativa si radica sull'assunto che il diritto della personalità è costruito sul valore unitario della persona ⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴¹⁾ In questa prospettiva si pone T. RAISER, *Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht und die Lehre von der juristischen Person*, in *Festschrift für F. Traub zum 65. Geburtstag*, Frankfurt am M., 1994, p. 331 ss., il quale — nell'ambito di una rilettura in chiave realistica della persona giuridica (e v. Id., *Der Begriff der juristische Person*, in *Arch. civ. Pr.*, 199 [1999], p. 104 ss.) — ritiene che « [sich] bei juristischen Personen (und Gesamthandsgesellschaften) gleichartige Schutzbedürfnisse zeigten, die rechtlich nicht anders behandelt werden konnten als bei natürliche Personen ».

⁽⁴²⁾ In questo senso cfr. F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, cit., p. 61, secondo il quale « si tratta in altre parole, di un diritto di contenuto diverso rispetto al contenuto del diritto all'onore riconosciuto dalla legge all'individuo ».

⁽⁴³⁾ Può ripetersi per i diritti della personalità quanto affermano per la persona giuridica M. BASILE e A. FALZEA, voce « Persona giuridica (dir. priv.) », cit., a p. 234.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. ad es. F. WIEACKER, *Zur Theorie der Juristischen Person des Privatrechts*, in *Festschrift für E.R. Hubner zum 70. Geburtstag*, Göttingen, 1973, p. 339 ss.; e v. anche A. KRAFT, *Gedanken zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht juristischer Personen*, in *Beiträge zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen. Festschrift für H. Hubmann zum 70. Geburtstag*, Frankfurt am M., 1985, p. 201 ss.

⁽⁴⁵⁾ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, 2ª ed., Napoli, 1991, p. 328; M. NUZZO, voce « Nome (dir. vig.) », in *Enc. del dir.*, XXVIII, s.d., ma Milano, 1978, p. 304 ss.; implicitamente, mi sembra, anche D. MESSINETTI, voce « Personalità (diritti della) », in *Enc. del dir.*, XXXIII, s.d., ma Milano, 1982, p. 355 ss.

In questa logica, avrebbe scarso senso estendere analogicamente alle persone giuridiche una disciplina che mira alla tutela dei valori esistenziali ed individuali, di natura prettamente personalistica ⁽⁴⁶⁾. Così facendo, infatti, si disperdono le ragioni profonde che assiologicamente impongono il riconoscimento e la tutela della personalità umana e che traggono alimento concettuale dalla revisione della concezione dogmatica e unitaria della soggettività ⁽⁴⁷⁾. Il problema — nella dottrina in cui il principio è più nitidamente formulato — è, allora, essenzialmente promuovere un fondamento personalistico dei rapporti di diritto privato, in contrapposizione e in alternativa ai principi che reggono il diritto privato patrimoniale (all'interno del quale tipicamente si collocano ed operano gli enti collettivi).

Questa prospettiva interpretativa — prescindendo al momento dalle considerazioni di politica del diritto che la animano — si rivela tuttavia storicamente controvertibile ⁽⁴⁸⁾.

Se si volge lo sguardo alla storia dei diritti della personalità, essi sono stati originariamente concepiti come categorie di genere del diritto soggettivo, all'interno del quale hanno trovato spazio il brevetto e il diritto d'autore, la tutela del nome commerciale e dei marchi: si trattava, dunque, di diritti informati ad una connotazione spiccatamente patrimoniale ⁽⁴⁹⁾.

A loro volta, rispetto ai diritti della personalità, i beni immateriali hanno progressivamente acquisito un'autonoma fisionomia concettuale e normativa

⁽⁴⁶⁾ Ampio sviluppo di questa prospettiva nella dottrina tedesca di H. LESSMANN, *Persönlichkeitsschutz juristischer Personen*, in *Arch. civ. Pr.*, 170 (1970), p. 266 ss.; U. JOHN, *Die organisierte Rechtsperson. System und Probleme der Personifikation im Zivilrecht*, Berlin, 1977, p. 227. Analogamente nella letteratura francese v. D. TALLON, voce « Personnalité (droits de la) », in *Encyclopédie Dalloz, Droit civil*, vol. VI, Paris, 1974, p. 1 ss., a p. 4 (n. 39).

⁽⁴⁷⁾ Il punto è molto chiaramente formulato da P. PERLINGIERI, *Intervento*, in *Il riserbo e la notizia*, Atti del convegno di studio tenuto a Macerata nei giorni 5-6 marzo 1982, Napoli, 1983, p. 267 ss.: « Se il fondamento del diritto individuale è quello del libero sviluppo della persona fisica (e di questo si tratta), bisogna stare attenti ad invocare, come è stato invocato, l'estensione analogica delle norme in tema di persone fisiche alle persone giuridiche. Si può giungere per questa strada — invocando la tutela della persona umana — a coprire il segreto bancario, il segreto industriale, ecc. Ma tali segreti, se sono interessi tutelati dall'ordinamento, devono trovare nella meritevolezza di interessi il fondamento della loro tutela » (a p. 270 s.).

⁽⁴⁸⁾ V. soprattutto D. KLIPPEL, *Die zivilrechtliche Schutz des Namens*, cit., *passim*, in part. p. 564 ss. Non è forse inopportuno considerare che lo stesso diritto di proprietà in senso moderno nasce all'interno della qualificazione kantiana come diritto che s'identifica con l'essenza della persona e con la sua libertà, il che non ne ha precluso la titolarità alle persone giuridiche, per questo argomento v. espressamente Id., *Der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz von Verbänden*, cit., p. 628.

⁽⁴⁹⁾ O. GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, I, cit., pp. 682 e 703; J. KOHLER, *Das Recht des Markenschutzes*, Würzburg, 1884, p. 217 ss. Una ricostruzione veramente preziosa del dibattito nella dottrina tedesca del diciannovesimo secolo è proposta da D. KLIPPEL, *Historische Wurzeln von Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte im 19. Jahrhundert*, in *ZNR*, 1982, p. 113 ss.

attraverso un processo di frammentazione, tanto che inizialmente le due categorie sono state avvertite in modo sostanzialmente unitario ⁽⁵⁰⁾. Ed è questa la ragione per cui le discipline di settore nell'ambito del diritto industriale propongono talune delle norme più significative in tema di personalità, da cui nomogeneticamente derivano gli articoli del codice civile che alla tutela della personalità s'indirizzano ⁽⁵¹⁾.

L'evoluzione storica, segnatamente nell'elaborazione dei secoli diciottesimo e diciannovesimo, dimostra inoltre chiaramente che sin dall'inizio i diritti della personalità sono stati sistematicamente considerati non solo come propri della persona fisica, ma anche come diritti dei soggetti collettivi. A questo riguardo, ancora emblematica è la vicenda dei marchi e della ditta inizialmente protetti quali *Persönlichkeitsrechte* ⁽⁵²⁾; analogamente, il diritto della personalità appariva il medio concettuale idoneo a giustificare la repressione della concorrenza sleale e, anche in questo caso, non v'era alcun dubbio che tale opzione dovesse transitare a favore delle persone giuridiche e, più in generale, dei gruppi organizzati ⁽⁵³⁾.

Se immaginare un'ontologica incompatibilità dell'imputazione metaindividuale con la categoria dei diritti della personalità appare storicamente inattendibile, meritano tuttavia di essere apprezzate in positivo le premesse, gli argomenti e le implicazioni logico-normative che a tale proposta interpretativa sono sottese.

A questo riguardo, possono opportunamente mettersi in esponente (almeno) tre distinti profili.

In primo luogo, sembra evidente che l'opzione per un modello rigido *del* diritto della personalità — che giuspoliticamente sacrifica la libertà del singolo in nome della sua protezione ⁽⁵⁴⁾ — se può essere assiologicamente giustificata quando si tratti delle persone fisiche, appare senza alcun dubbio inap-

⁽⁵⁰⁾ V. E. KLINGERBERGER, *Vom persönlichen Recht zum Persönlichkeitsrecht. Zur Entwicklung der Urheberrechtstheorie im 19. Jahrhundert*, in *ZRG - GermAbt.*, 96 (1979), p. 183 ss. Nella teoria marxista i concetti della proprietà immateriale e del diritto della personalità tornano a sovrapporsi v., traendo spunto dall'ordinamento della DDR, A. WANDTKE, *Geistiges Eigentum contra Persönlichkeitsrecht?*, in *Die Notwendigkeit des Urheberrechtsschutzes im Licht seiner Geschichte*, a cura di R. Dittrich, Wien, 1991, p. 59 ss.

⁽⁵¹⁾ Come ha rilevato P. RESCIGNO, voce « Personalità (diritti della) », cit., p. 2; cfr. anche G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, p. 147.

⁽⁵²⁾ B. DÖLEMAYER e D. KLIPPEL, *Der Beitrag der deutschen Rechtswissenschaft des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift*, vol. I, Weinheim, 1991, p. 185 ss., in part. p. 224 ss. e p. 229, testo e nota 258.

⁽⁵³⁾ In questo caso i nomi degli autori più significativi sono quelli di Otto Gierke e di Josef Kohler (cit. *supra* alla nota 49).

⁽⁵⁴⁾ Il punto è ben illustrato da V. ZENO ZENCOVICH, voce « Personalità (diritti della) », cit., p. 435, e cfr. già P. RESCIGNO, *Il diritto all'intimità della vita privata*, in *Scritti in onore di F. Santoro-Passarelli*, IV, Napoli, 1972, p. 121 ss.

propriata per gli enti collettivi. Dunque, è la stessa costruzione dogmatica che rinviene il fondamento normativo della tutela della persona (umana) nel dovere generale di astensione ⁽⁵⁵⁾ ad apparire teleologicamente impropria quando si rivolga alle persone giuridiche.

In secondo luogo, i valori di riferimento che ispirano la tutela della personalità rispettivamente delle persone fisiche e delle persone giuridiche appaiono, ad una più puntuale osservazione, tra loro non comparabili ⁽⁵⁶⁾. La tutela della personalità e della dignità dell'uomo ⁽⁵⁷⁾ si estrinseca essenzialmente nel diritto — garantito anche nei confronti dei poteri pubblici, oltre che di quelli privati —, non solo a preservare il controllo sulle informazioni che riguardano ciascuno, ma altresì a definire e a *costruire* la propria identità e fisionomia nel contesto dei rapporti sociali ⁽⁵⁸⁾.

A principi, per molti aspetti, antitetici s'informa la disciplina delle persone giuridiche, atteso che la stessa soggettività metaindividuale costituisce una tecnica per esternalizzare il rischio connesso all'attività sociale — e storicamente all'impresa collettiva —, una tecnica cioè per ripartire tra i creditori sociali il rischio 'limitato' al conferimento dei soci ⁽⁵⁹⁾.

A comporre un primo e non completo inventario, è sufficiente considerare che il regime della tutela dei soggetti metaindividuali deve necessariamente informarsi alla libertà d'iniziativa economica (art. 41 Cost.), ad un sistema concorrenziale competitivo (cfr. l. 10 ottobre 1990, n. 287) e trasparente (cfr. artt. 2563 ss., 2569 ss. c.c.), alla lealtà e alla correttezza delle regole di condotta (cfr. artt. 2589 ss. c.c.) ⁽⁶⁰⁾, agli obblighi d'informazione « completa »,

⁽⁵⁵⁾ Costruzione che ha trovato il suo interprete più rigoroso in D. MESSINETTI, voce « Personalità (diritti della) », cit., in part. p. 361, p. 363, p. 403; Id., *Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, p. 339 ss., in part. p. 350.

⁽⁵⁶⁾ Come ha rilevato P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 328, « il valore del soggetto persona fisica è diverso da quello del soggetto persona giuridica »; seppure da una posizione non coincidente v. V. ZENO ZENCOVICH, voce « Personalità (diritti della) », cit., p. 440, il quale osserva che « [m]entre il diritto (o i diritti) della personalità è posto a salvaguardia dei fondamentali valori della personalità (umana), negli enti — per loro natura meta-individuali — la tutela accordata mira in primo luogo ad assicurare lo sviluppo delle formazioni intermedie le quali appaiono svolgere una essenziale funzione di connessione sociale, e solo in via indiretta beneficia il singolo ». Nella peculiare prospettiva del giuslavorista v. per un'affermazione sostanzialmente analoga P. ICHINO, *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro. La disciplina giuridica della circolazione delle informazioni nell'impresa*, Milano, 1979, p. 165 ss.

⁽⁵⁷⁾ V. espressamente E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, p. 166 ss., in part. p. 181 ss.

⁽⁵⁸⁾ Sul punto le riflessioni senz'altro più significative sono quelle proposte da S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità*, cit., loc. cit.

⁽⁵⁹⁾ Per alcune utili indicazioni v. P. SPADA, *Dalla nozione al tipo della società per azioni*, in questa *Rivista*, 1985, I, p. 95 ss.

⁽⁶⁰⁾ Questi principi informano non solo l'agire degli enti lucrativi, ma appaiono altresì

« intellegibile » e « continua » del mercato ⁽⁶¹⁾. E, d'altra parte, l'« esteriorizzarsi » del gruppo attiene ai limiti d'ordine pubblico posti alla libertà di associazione derivanti dal divieto costituzionale delle associazioni segrete (art. 18 Cost.) ⁽⁶²⁾. In questa logica, nel sistema pubblicitario che incombe sugli enti deve vedersi non lo strumento di soddisfazione di interessi individuali, quanto il correlato della partecipazione al traffico negoziale e alle dinamiche della regolazione del mercato, dunque un coelemento degli effetti tipici che l'ordinamento riconduce alla fattispecie legale ⁽⁶³⁾.

Alla luce di quanto appena considerato, non è difficile avvertire che l'identità della persona giuridica è conformata dalle regole del traffico e dal sistema della concorrenza, sì che sarebbe a dirittura contraddittorio ipotizzare un diritto al controllo dei propri dati al fine di costruire una sorta di privativa o un'area di riserbo assoluto; così come di libertà e di autodeterminazione non ha senso parlare per i soggetti di diritto impersonali, rispetto ai quali la dignità, intesa quale principio giuridico, non è capace di assolvere alcun ruolo ordinante ⁽⁶⁴⁾.

Il terzo aspetto su cui è opportuno richiamare l'attenzione, concerne specificamente il diverso trattamento normativo che l'ordinamento riserva ai segni identificativi e agli attributi della personalità ⁽⁶⁵⁾, profilo che per la perso-

coerenti con la disciplina degli enti senza scopo di lucro, che svolgano attività imprenditoriali o economiche o, per altro verso, anche solo ideali; che gli enti *profit* e *non-profit* siano in concorrenza negli stessi segmenti di mercato costituisce, infatti, un dato da cui prende avvio la moderna analisi degli enti senza scopo di lucro v. H.B. HANSMANN, *The Evolving Law for Nonprofit Organizations: Do Current Law Make Good Policy*, estratto dalla *Case Western Reserve Law Rev.*, 39 (1989), p. 807 ss.; cfr. anche P. MARCHETTI, *Spunti su enti non profit e disciplina del mercato*, in *Studi in onore di G. Cottino*, vol. I, Padova, 1997, p. 99 ss., nonché volendo il mio *Enti non profit ed enti for profit: quale rapporto?*, in L. BRUSCUGLIA e E. ROSSI (a cura di), *Terzo settore e nuove categorie giuridiche: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale* (Pisa, 27-28 marzo 1998), Milano, 2000, p. 157 ss. (mentre è ormai pacifico l'esercizio dell'impresa da parte di enti non lucrativi, su cui comunque v. G.F. CAMPOBASSO, *Associazioni e attività di impresa*, in questa *Rivista*, 1994, II, p. 581 ss.).

⁽⁶¹⁾ Cfr. gli artt. 113 ss. del T.U.F., d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; su cui v. per un inquadramento sistematico C. ANGELICI, *Note in tema di informazione societaria*, in AA.VV., *La riforma delle società quotate*, Atti del convegno di studio di Santa Margherita Ligure (13-14 giugno 1998, Milano, 1998, p. 249 ss., e per un documentato quadro il commento all'art. 114 di P. SEAMENI, in *La disciplina delle società quotate nel testo unico della finanza*, *Commentario* a cura di P. Marchetti e L.A. Bianchi, t. I (artt. 91-135), Milano, 1999, p. 509 ss.

⁽⁶²⁾ Limiti precisati dalla l. 25 gennaio 1982, n. 17, su cui v. le notazioni critiche di G.B. FERRI, *Le associazioni segrete*, in *Raccolta di scritti in memoria di R. Moschella*, a cura di B. Carpino, Perugia, 1985, p. 241 ss.

⁽⁶³⁾ V. sul punto la ricerca di H. MERKT, *Unternehmenspublizität. Die Offenlegung von Unternehmensdaten als Korrelat Marktteilnahme*, Berlin, 2001, *passim*.

⁽⁶⁴⁾ Nel senso che la dignità della persona non assolve alcun ruolo se riferita a soggetti cui è estraneo il concetto di *Selbstzweckhaftigkeit* v. W. KAU, *Vom Persönlichkeitsschutz zum Funktionsschutz*, cit., in part. p. 96 s.

⁽⁶⁵⁾ V. segnatamente D. KLIPPEL, *Die zivilrechtliche Schutz des Namens*, cit., p. 570 ss., in part. p. 586.

na fisica si è soliti compendiare nei termini dell'assoluta indisponibilità, giacché riguarda in primo luogo il titolare dell'interesse ⁽⁶⁶⁾. Si rifletta, al riguardo, sul fatto che il nome della persona fisica è attribuito dalla legge (art. 6 c.c.) secondo una struttura preordinata, è unico e definitivo, atteso che non è liberamente modificabile — mentre sono consentite aggiunte o rettifiche nelle ipotesi e con la procedura prevista dalla legge (artt. 153 ss. ord. stato civ.) —, è *come tale* indisponibile e intrasmissibile ⁽⁶⁷⁾ [e semmai la dottrina più recente s'interroga su come consentire atti di disposizione dei profili della personalità che non sacrificino la tutela della persona ⁽⁶⁸⁾].

A principî radicalmente diversi s'ispira la disciplina dei segni distintivi dell'impresa (artt. 2563 ss. c.c.), che costituiscono l'imprescindibile punto di riferimento anche per chi non ritenga che la tutela del nome sociale si esaurisca nel rinvio operato dall'art. 2567 c.c. ⁽⁶⁹⁾. La persona giuridica può, infatti, scegliere il proprio nome (seppure per le società nei limiti di cui all'art. 2567 c.c.; cfr. anche gli artt. 2292, 2314, 2463, 2473, 2515 c.c.), può modificarlo ovvero radicalmente sostituirlo ⁽⁷⁰⁾ [ma è l'ente stesso — almeno quello associativo — che può decidere di sciogliersi, il che dimostra che non acquista rilievo per gli enti il diritto all'integrità, così come avviene per le persone fisiche ⁽⁷¹⁾]. D'altra parte, limiti inerenti alla libera formazione della ragione sociale traggono essenziale alimento dalla capacità distintiva — che può essersi anche storicamente formata —, con la conseguenza del divieto d'enunciare un'attività diversa da quella effettiva, o comunque informazioni idonee a trarre in inganno il pubblico ⁽⁷²⁾, e dell'impossibilità d'adottare più deno-

⁽⁶⁶⁾ Il punto è particolarmente evidente nella ricostruzione proposta da D. MESSINETTI, voce « Personalità (diritti della) », cit., part. p. 362 e p. 385, che tuttavia lo deriva non dalla carenza di un potere dispositivo, quanto dalla qualificazione di illiceità discendente dal dovere di astensione reclamato dal « valore » persona.

Per una diversa impostazione del problema v. ora G. RESTA, *Profili negoziali dei diritti della personalità*, ed. provv., Roma, 2000.

⁽⁶⁷⁾ Per una ricognizione v. A. DE SANCTIS, voce « Nome », in *Enc. giur.*, XXI, Roma, 1990; F. MACIOCE, *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Padova, 1984, p. 13 ss., p. 67 ss.

⁽⁶⁸⁾ V. per gli essenziali riferimenti *infra* note 146, 147, 148.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. M. RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 1991, p. 321 ss.

⁽⁷⁰⁾ Soprattutto sul punto v. U. BRECCIA, *Sub art. 6*, in *Comm. al codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, *Delle persone fisiche* (artt. 1-10), Bologna-Roma, 1988, p. 435 ss.; R. COSTI, *Il nome della società*, Padova, 1964, p. 99 ss.; M. STELLA RICHTER jr., *Forma e contenuto dell'atto costitutivo e altri saggi di diritto commerciale*, ed. provv., Roma, 1999, p. 66 ss.

⁽⁷¹⁾ È questa, infatti, una delle estrinsecazioni del principio di autonomia per gli enti associativi, in ciò differentemente dalla fondazione, v. G. OPPO, *L'iniziativa economica*, in questa *Rivista*, 1988, I, p. 309 ss., in part. p. 321; per quanto concerne la fondazione sia consentito rinviare al mio *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995, p. 117 ss.

⁽⁷²⁾ R. COSTI, *Il nome della società*, cit., p. 288; diversamente M. STELLA RICHTER jr.,

minazioni (mentre è possibili avvalersi di più ditte se esse corrispondono a una realtà economica e/o ad un'articolazione organizzativa dell'impresa) ⁽⁷³⁾.

Ancóra: il nome sociale può, entro certi limiti, essere trasferito ⁽⁷⁴⁾, aspetto che delinea ulteriormente la prospettiva patrimonialistica, ben messa in rilievo anche dalle regole che risolvono i conflitti di titolarità, che guarda ai segni distintivi quali collettori di clientela — secondo un modello che si è tradotto nella trasferibilità del marchio indipendentemente dall'azienda (cfr. art. 2573 c.c.).

Alla luce di questa prima ed elementare ricognizione normativa, è possibile maturare almeno due conclusioni di carattere più generale: qualora si ravvisino ragioni di tutela delle persone giuridiche che sistematicamente e concettualmente è adeguato rappresentare sotto l'insegna dei diritti della personalità, esse non possono essere desunte dalla protezione della libertà e dignità della persona umana; al contrario, i diritti della personalità delle persone giuridiche debbono essere necessariamente coerenti con le regole del traffico che ne governano l'atteggiarsi quali centri di imputazione di situazioni giuridiche e di attività.

6. — Si è già detto che la titolarità dei diritti della personalità si radica nella teoria della realtà della persona giuridica ⁽⁷⁵⁾, che ha offerto la prima e più immediatamente spendibile giustificazione. Una volta affermato che si è di fronte a centri di interessi « realmente » esistenti, dotati come la persona fisica di un proprio naturalistico substrato, e così ad essa parificati, è facile concludere per la titolarità (anche) dei diritti della personalità.

Alla soluzione opposta si perviene accogliendo, invece, le premesse da cui prendono le mosse le teorie c.d. finzionistiche: essere la persona giuridica una mera finzione di cui si avvale l'ordinamento per occultare regimi di diritto speciale. La finzione si manifesta ad un duplice livello: da un lato, è radicale la differenza che caratterizza la persona fisica dalla persona giuridica, in quanto la soggettività di quest'ultima configura esclusivamente un prodotto artificiale dell'ordinamento ⁽⁷⁶⁾; al contempo il soggetto collettivo rinvia ad interessi essenzialmente umani alla cui realizzazione è strumentale.

Forma e contenuto dell'atto costitutivo e altri saggi di diritto commerciale, cit., p. 67 ss., con ulteriori riferimenti alla nota 71.

⁽⁷³⁾ M. STELLA RICHTER jr., *Forma e contenuto dell'atto costitutivo e altri saggi di diritto commerciale*, cit., p. 70 s.

⁽⁷⁴⁾ Per un'opportuna analisi funzionale v. C. ANGELICI, *La costituzione della società per azioni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, XVI, Torino, 1985, p. 238 s.; contra R. COSTI, *Il nome della società*, cit., p. 111. Sull'esercizio dell'autonomia privata nell'area dei segni distintivi, seppure dalla prospettiva specifica derivata da un caso giurisprudenziale, v. P. RESCIGNO, *Nome civile, marchio, confondibilità*, in *Giur. it.*, 1978, 2, c. 137 ss.

⁽⁷⁵⁾ V. per gli essenziali riferimenti *supra* note 23, 24.

⁽⁷⁶⁾ In questa prospettiva v. esemplarmente F.C. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Berlin, 1840, vol. II, p. 227 ss.

Per questa dottrina, la capacità giuridica dell'ente collettivo configura lo strumento di polizia legislativa con cui l'ordinamento perimetra le attività coerenti con le ragioni che giustificano il riconoscimento normativo; in questa logica, l'atto estraneo all'oggetto sociale, proprio perché *ultra vires*, contraddice la scelta politica che sorregge il regime speciale assicurato attraverso la personificazione e rimane privo di effetto o, comunque, sottratto al regime dell'imputazione collettiva. Chi è propenso a circoscrivere la capacità giuridica degli enti collettivi ai soli rapporti patrimoniali ⁽⁷⁷⁾, ne deriva così il corollario di escludere non solo i diritti della personalità, ma ad esempio anche la capacità dell'illecito extracontrattuale ⁽⁷⁸⁾. [Tesi, questa, di cui è possibile rintracciare una precisa ricaduta nella dottrina meno recente, secondo la quale la dimensione essenzialmente patrimoniale della persona giuridica fa sì che la lesione dell'onore sia pensabile solo quale lesione di un bene giuridico che si appunta in capo ai singoli associati ⁽⁷⁹⁾].

Anche la dottrina finzionista, nelle sue formulazioni più radicali, appare ormai tramontata e oggetto di radicale revisione: la tesi che assegna alle persone giuridiche una capacità limitata è, infatti, del tutto superata ⁽⁸⁰⁾, come tra l'altro conferma il fatto che non si dubita più dell'imputabilità all'ente collettivo della responsabilità extracontrattuale, che certamente costituisce un fatto incoerente con le ragioni per le quali l'ordinamento consente l'entificazione ⁽⁸¹⁾.

Nel solco della dottrina finzionista, si pongono quanti ritengono che la tutela della personalità degli enti collettivi debba realizzarsi facendo appello

⁽⁷⁷⁾ F.C. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, cit., p. 238 ss.

Sulla scorta di quest'impostazione si sostiene, come ad esempio fa D. RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, 2ª ed., Milano, 1952, p. 225 s., che il diritto al nome dell'ente costituisce un diritto su un bene immateriale (e in questo senso anche T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3ª ed., Milano, 1960, p. 431). Per una critica ai limiti che in termini di tutela da quest'impostazione derivano v. R. COSTI, *Il nome della società*, cit., p. 21.

⁽⁷⁸⁾ Possibilità che lo stesso F.C. VON SAVIGNY esclude espressamente (nel *System des heutigen römischen Rechts*, cit., vol. I, p. 335).

⁽⁷⁹⁾ Esemplarmente V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 5ª ed., VIII a cura di G.D. PISAPIA, Torino, 1985, p. 407 ss. Analogamente secondo D. RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, cit., p. 223 s., « il c.d. onore dell'associazione non riconosciuta altro non è, se non l'onore dei suoi membri, in quanto concerne quella particolare posizione della persona che è costituita dall'appartenenza ad un'associazione ».

⁽⁸⁰⁾ Non si dubita più che la titolarità dei diritti in capo alla persona giuridica sia limitata ai soli diritti patrimoniali, cfr. U. JOHN, *Die organisierte Rechtsperson*, cit., p. 228; e sull'evoluzione della tutela dell'onore dei soggetti collettivi v. F. PATFIELD, *The Origins of a Company's Right to Sue for Defamation*, in *N. Ireland Legal Quart.*, 45 (1994), p. 233 ss., ove si registra il superamento di una concezione prettamente patrimonialista della diffamazione.

⁽⁸¹⁾ V. sul punto le ricerche di F. GUERRERA, *Illecito e responsabilità nelle organizzazioni collettive*, Milano, 1991 e di D. KLEINDIECK, *Deliktshaftung und juristische Person. Zugleich zur Eigenhaftung von Unternehmensleitern*, Tübingen, 1997.

esclusivamente alla disciplina dei segni distintivi e alla concorrenza sleale⁽⁸²⁾. Non vi sarebbe, dunque, uno spazio residuo o un vuoto di tutela, né un'*eadem ratio*, che possa giustificare l'applicazione analogica delle norme dettate per la persona fisica, in quanto il campo normativo corrispondente sarebbe integralmente occupato dalla disciplina specializzata dei segni distintivi e dalla tutela concorrenziale⁽⁸³⁾.

La proposta dottrinale di cui sono state sinteticamente ripercorse le proposte costruttive appare, tuttavia, inadeguata in punto di tutela e poco coerente in termini sistematici.

Intanto, e preliminarmente, una soluzione radicalmente negativa lascia aperto il problema degli enti senza scopo di lucro che non esercitino attività d'impresa, che si vedrebbero privati di qualsiasi tutela in ordine ai riflessi della propria attività ascrivibili all'area dei diritti della personalità⁽⁸⁴⁾. Peraltro, la soluzione negativa appare insoddisfacente anche per il diritto delle società, atteso che emergono una serie di interessi meritevoli di tutela pur collocandosi fuori dall'area di rilevanza dell'impresa⁽⁸⁵⁾. Ma soprattutto non è sistematicamente coerente, oltre che inopportuno, cercare una soluzione ai problemi solitamente risolti facendo appello alla categoria dei diritti della personalità estendendo la disciplina della concorrenza sleale a soggetti non imprenditori ovvero al di fuori di un rapporto concorrenziale⁽⁸⁶⁾.

⁽⁸²⁾ Per questa posizione v. C. RABITTI BEDOGNI, *Nome sociale e disciplina della concorrenza*, Milano, 1984, *passim*, e p. 39 ss.; perviene a queste conclusioni di recente anche L. BOZZI, *Le denominazioni sociali tra tutela civile e tutela mercantile*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, II, p. 150 ss.; P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, p. 113, nota 7, p. 155, nota 14, p. 172 ss. Nella dottrina tedesca esemplarmente F. FABRICIUS, *Extensive Anwendung des § 12 BGB?*, in *JR*, 1972, p. 15 ss.

⁽⁸³⁾ La premessa implicita permane tuttavia che lo scopo economico della società definisce l'area dell'applicabilità delle norme giuridiche e della titolarità delle situazioni giuridiche, come dice molto chiaramente C. RABITTI BEDOGNI, *Nome sociale e disciplina della concorrenza*, cit., p. 193.

⁽⁸⁴⁾ G. OLIVIERI, *Il marchio degli enti non commerciali: ovvero, della tutela della notorietà civile*, in *AIDA*, II — 1993, p. 43 ss.; cfr. anche F. BAYREUTER, *Gewerblicher und bürgerlicher Rechtsschutz des Vereinssymbols*, in *WRP*, 1997, p. 820 ss.

⁽⁸⁵⁾ La tesi è stata diffusamente argomentata da R. COSTI, *Il nome della società*, cit., p. 39; v. anche L. MENGONI, *Nome sociale e ditta*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, II, p. 47 ss.; V. MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato diritto comm. diritto pubbl. ec.*, diretto da F. Galgano, V. Padova, 1982, p. 370 ss. Contestano tutt'ora la possibilità che le società possano avere una ditta diversa dalla ragione o denominazione sociale P. VERCELLONE, *La ditta, l'insegna, il marchio*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, XVIII, Torino, 1983, p. 73 ss., in part. p. 87 s.; F. MACIOCE, *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, cit., p. 87.

⁽⁸⁶⁾ Come sostiene invece C. RABITTI BEDOGNI, *Nome sociale e disciplina della concorrenza*, cit., p. 161 ss.; ma anche F. FABRICIUS, *Extensive Anwendung des § 12 BGB?*, cit., p. 17 ss., in ordine all'applicazione estensiva delle norme sulla concorrenza sleale alle associazioni (§ 16 *UWG*); e per una critica v. D. KLIPPEL, *Die zivilrechtliche Schutz des Namens*, cit., *loc. cit.*

Se queste ragioni giustificano che alla tutela tipicamente commerciale si affianchi quella propriamente civile (qual è, ad esempio, quella derivante dagli artt. 6 e 7 c.c.) ⁽⁸⁷⁾, merita anche in questo caso apprezzare in positivo il possibile contributo che questa riflessione critica propone al tema più generale della tutela dei diritti della personalità degli enti collettivi.

In primo luogo, appare evidente la necessità di coordinare le due sfere di tutela, quella propriamente commerciale, che si rivolge all'impresa collettiva, e quella civile che tutela le forme socialmente rilevanti di individuazione e percezione del soggetto.

In secondo luogo, le regole operative che informano la tutela dei segni distintivi delle società possono definire un utile paradigma al fine di estendere analogicamente le norme che si rivolgono ai diritti della personalità delle persone fisiche: si pensi, ad esempio, ai requisiti della novità e della capacità distintiva quale criterî idonei a disciplinare il conflitto nell'uso dei segni distintivi. Infatti, nel ricorrere analogicamente alle norme dettate per i diritti della personalità si deve sempre considerare che la tutela degli enti collettivi non realizza un risultato finale, come nel caso delle persone fisiche, ma un interesse essenzialmente strumentale al conseguimento dello scopo sociale.

Ci si può, allora, porre l'interrogativo se i diritti riconosciuti in capo alla persona giuridica debbano più convenientemente essere intesi e dogmaticamente ricostruiti non come diritti della personalità, ma come diritti della personalità *degli enti collettivi* ⁽⁸⁸⁾. A ben guardare, questa proposta non rappresenta un autentico progresso in termini concettuali e soprattutto non assolve altro compito se non quello di ricordare che il contenuto e i valori normativi del diritto della personalità delle persone fisiche e delle persone giuridiche non possono essere posti sullo stesso piano. D'altra parte, sull'elaborazione dei diritti della personalità la tutela degli enti collettivi ricalca il modello di disciplina — ove il diritto è definito in negativo sulla reazione alla lesione — e le forme di tutela ⁽⁸⁹⁾.

⁽⁸⁷⁾ V. U. BRECCIA, *Sub art. 6*, cit., p. 390 ss.; C. ANGELICI, *La costituzione della società per azioni*, cit., p. 237. V. anche M. RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, cit., p. 200 (secondo il quale l'analogia sembra nel nostro ordinamento consentita « seppure con le dovute cautele, tutte le volte che la tutela della denominazione delle collettività organizzate valga a proteggere gli stessi valori che sono presi in considerazione dalle norme dettate a salvaguardia del nome anagrafico ») e p. 342 ss., ove ulteriori riferimenti.

La conclusione è diffusamente documentata nell'ordinamento tedesco da P. SCHWERTNER, *Sub § 12*, in *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. I, 4^a ed., München, 2001, p. 151 ss. (*Rdn.* 51 ss.).

⁽⁸⁸⁾ Secondo la proposta di D. KLIPPEL, *Die zivilrechtliche Schutz des Namens*, cit., p. 577 ss.; sostanzialmente, seppure in termini meno espliciti, E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, cit., p. 187.

⁽⁸⁹⁾ In questo senso, e in questi limiti, mi sembra altresì scarsamente significativo porre il problema — dibattuto soprattutto dalla dottrina tedesca meno recente, e oggi sostanzialmente superato — se alle persone giuridiche competano solo singoli diritti della personalità

7. — I risultati sin'ora conseguiti sono sintetizzabili in questi termini: vi sono interessi tutelati dall'ordinamento in capo alle persone giuridiche che possono essere rappresentati nella cornice concettuale e normativa dei diritti della personalità; questi interessi, tuttavia, si atteggiavano diversamente e si rivolgono ad un ambito di tutela non coincidente con quello che è protetto nella persona fisica.

Come in parte già è emerso nelle pagine che precedono, questa differente disciplina può sistematicamente spiegarsi sottendendo un diverso *soggetto* ovvero una diversa *situazione giuridica soggettiva*, che si appunta comunque in capo ad una persona fisica ⁽⁹⁰⁾. È evidente che un'analisi critica di quest'ultima alternativa condurrebbe lontano dall'oggetto di questo studio; sia pertanto consentito, in maniera senz'altro apodittica, segnalare le personali convinzioni di chi scrive al fine di mettere in esponente le connessioni più immediate con il tema dei diritti della personalità.

Affermare che la titolarità della persona giuridica altro non costituisca se non una rappresentazione metaforica di accadimenti che attengono esclusivamente alle persone fisiche ha avuto culturalmente il merito di demistificare ontologicamente il contenuto della persona giuridica. Tuttavia, risolvere l'imputazione soggettiva della persona giuridica nei termini d'un regime speciale che si appunta sulla persona fisica dice troppo poco là dove significhi la riconducibilità mediata dell'agire collettivo ad interessi umani ovvero, il che ormai appare a dirittura scontato, che solo le persone fisiche possono essere destinatarie dei comandi giuridici ⁽⁹¹⁾. Al contempo, può dire troppo quando non consente di apprezzare il rilievo metaindividuale del soggetto di diritti non persona fisica come qualcosa di normativamente distinto dalla rifrazione dell'imputazione collettiva su coloro che quella fattispecie hanno attivato [così, ad esempio, la proprietà della società al più descrittivamente può essere considerata una proprietà « speciale » dell'azionista ⁽⁹²⁾].

tipicamente individuati, come sostiene ad es. H. LESSMANN, *Persönlichkeitsschutz juristischer Personen*, cit., in part. p. 268 ss.

⁽⁹⁰⁾ In questi termini il problema è impostato da F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, cit., locc. cit.; Id., *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Commentario al cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca (artt. 36-42), 2ª ed. aggiornata, Bologna-Roma, 1976, p. 116 ss.; analogamente C. ANGELICI, *La società nulla*, Milano, 1975, p. 102, testo e nota 139.

⁽⁹¹⁾ V. diffusamente M. BASILE e A. FALZEA, voce « Persona giuridica (dir. priv.) », cit., locc. cit.

⁽⁹²⁾ L'immagine della « proprietà » dell'azionista, ove al di là della metafora si voglia da essa desumere un criterio interpretativo della disciplina, finisce coll'ignorare che le situazioni soggettive che si appuntano in capo all'azionista sono configurate in termini inequivocabilmente personali (diritto all'utile, al saldo di liquidazione) e non certamente reali (molto chiaramente P. SPADA, *La partecipazione azionaria*, in *Studium iuris*, 1996, p. 675 ss.): il socio non è, dunque, titolare di un diritto di proprietà (per quanto particolare o speciale) sulla società e semmai vanta un diritto sul residuo del patrimonio sociale. Per una più diffusa dimostrazione v. P. MONTALENTI, *Riflessioni in tema di persona giuridica*, in *Studi in*

Anche le più recenti acquisizioni teoriche volte a mettere il rilievo il ruolo del momento organizzativo negli enti collettivi sconfessano la possibilità di ridurre ad una dimensione puramente contrattuale la « realtà » della persona giuridica ⁽⁹³⁾ o che questa possa risolversi solo nell'assoggettamento di beni a regole di gestione speciali: caratteristica della persona giuridica è, infatti, il prodursi d'un effetto indubbiamente e tipicamente *extranegoziale*, qual è la possibilità dell'ente di opporre al socio e ai suoi creditori un titolo proprietario rispetto ai beni conferiti ⁽⁹⁴⁾.

La « realtà » normativa della persona giuridica si risolve essenzialmente in una figura unitaria di produzione e d'imputazione di effetti giuridici, il che significa che l'ordinamento consente la creazione d'un'autonoma organizzazione quale presupposto dell'imputazione di situazioni soggettive strumentali al compiersi d'una determinata attività. [E questo spiega, ad esempio, perché abbia senso porre il problema della responsabilità penale della persona giuridica indipendentemente da quella degli agenti ⁽⁹⁵⁾].

In questi termini, e in questi limiti, può senz'altro dirsi che le situazioni soggettive che si appuntano alla persona giuridica sono *diverse* da quelle che si appuntano alle persone fisiche ⁽⁹⁶⁾, atteso che non coincidono né possono

onore di P. Rescigno, II, Milano, 1998, p. 559 ss. (ed ora anche in *Id.*, *Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance. Studi in tema di società per azioni*, Padova, 1999, p. 1 ss.).

⁽⁹³⁾ Peraltro, anche la dottrina del *nexus of contracts* — che ha essenzialmente assolto al ruolo di giustificare la rivendicazione d'una maggiore libertà in ordine all'atteggiarsi del contenuto normativo degli statuti societari — non perviene a negare che esista un soggetto che agisce quale « sottoscrittore » dei contratti e che un nuovo « attore » opera nel mercato. Per un'analisi critica v. in part. C. ANGELICI, *Le basi contrattuali della società per azioni*, in *Id.* e G.B. FERRI, *Studi sull'autonomia dei privati*, Torino, 1997, p. 300 ss.; J. KÖNDGEN, *Die Relevanz der ökonomischen Theorie der Unternehmung für rechtswissenschaftliche Fragestellungen — ein Problemkatalog*, in C. OTT e H.-B. SCHÄFER (a cura di), *Ökonomische Analyse des Unternehmensrechts*, Heidelberg, 1993, p. 128 ss.; H. HANSMANN e R. KRAAKMAN, *What is Corporate Law?*, testo dattiloscritto del primo capitolo destinato al volume *The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach*, in corso di pubblicazione, letto per la cortesia di Henry Hansmann.

⁽⁹⁴⁾ Il punto è illustrato molto chiaramente da H. HANSMANN e R. KRAAKMAN, *Il ruolo essenziale dell'organizational law*, estratto dalla *Riv. soc.*, 2001, p. 21 ss.

⁽⁹⁵⁾ Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, all'art. 5, 1° co., espressamente afferma il principio che « L'ente è responsabile per i reati commessi *nel suo interesse o a suo vantaggio* » (e per un primo commento v. C.E. PALIERO, *Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi*, *societas delinquere* (et puniri) potest, in *Corr. giur.*, 2001, p. 845 ss.). In questo modo, attraverso la responsabilità penale si vuole « colpire » l'organizzazione che trae vantaggio dall'attività illecita, v. F. BRICOLA, *Il costo del principio « societas delinquere non potest » nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Aa.Vv.*, *Il diritto penale delle società commerciali*, Milano, 1971, p. 29 ss.; soluzione che solleva le critiche, in termini di analisi economica, di D.R. FISHEL e A.O. SYKES, *Corporate Crime*, in *J. of Legal Studies*, 25 (1996), p. 319 ss., in considerazione del fatto che sono così inopportuno sanzionati gli investitori ignari.

⁽⁹⁶⁾ Espressamente M. BASILE e A. FALZEA, voce « Persona giuridica (dir. priv.) », cit., p. 273.

rapportarsi con quelle imputate ai soci o agli amministratori ⁽⁹⁷⁾ [ovvero, e per altro verso, agli interessi pure giuridicamente rilevanti degli altri sottoscrittori dei contratti che alla persona giuridica fanno capo ⁽⁹⁸⁾].

L'imputazione secondo uno schema metaindividuale delle situazioni giuridiche soggettive richiede, conseguentemente, di « accertare, caso per caso, la congruenza del diritto soggettivo in questione con i caratteri dell'ente che ne chiede tutela » ⁽⁹⁹⁾; e ciò vale segnatamente per i diritti della personalità, attraverso i quali si vogliono tutelare l'autonomia e l'identità dell'organizzazione che funge da centro di imputazione di diritti e di doveri ⁽¹⁰⁰⁾. Non a caso, la tutela dei diritti della personalità delle persone giuridiche e degli enti non riconosciuti si salda strettamente con le regole che disciplinano i poteri e la responsabilità degli amministratori, la trasparenza del mercato, la tutela dei creditori e degli investitori e, più in generale, del traffico negoziale ⁽¹⁰¹⁾.

Merita ricordare che un problema non dissimile da quello che qui si considera riguarda la possibilità di ascrivere alla persona giuridica la titolarità di diritti costituzionali, cui — come noto — la stessa evoluzione dei diritti della personalità è largamente tributaria ⁽¹⁰²⁾. Anche quest'indagine consente di dubitare che possa ravvisarsi un nesso di derivazione dei diritti costituzionali

⁽⁹⁷⁾ V. soprattutto M. BASILE e A. FALZEA, voce « Persona giuridica (dir. priv.) », cit., p. 271 s.; P. MONTALENTI, *Riflessioni in tema di persona giuridica*, cit., p. 559 ss.; P. ZATTI, *Persona giuridica e soggettività*, Padova, 1975, *passim*, e part. p. 319 s., p. 386; per una chiara formulazione in tal senso P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, p. 62; G. SCALFI, *L'idea di persona giuridica e le formazioni sociali titolari di rapporti nel diritto privato*, Milano, 1968, p. 45 s., p. 89. Ed ora in termini particolarmente accentuati A. NERVI, *La responsabilità patrimoniale dell'imprenditore. Profili civilistici*, Padova, 2001, *passim*, in part. p. 157 ss. In una diversa prospettiva metodologica v. P.G. MONATERI, *La natura angelica della Corporation*, in *Studi in onore di G. Cottino*, I, Padova, 1997, p. 515 ss.

⁽⁹⁸⁾ Sul problema del conflitto possibile tra interessi dei soci e interessi dei creditori, seppure nella peculiare prospettiva di analisi, v. L. ENRIQUES, *Il conflitto d'interessi degli amministratori di società per azioni*, Milano, 2000, p. 165 ss.

⁽⁹⁹⁾ Così M. BASILE e A. FALZEA, voce « Persona giuridica (dir. priv.) », cit., p. 247.

⁽¹⁰⁰⁾ Espressamente M. BASILE e A. FALZEA, voce « Persona giuridica (dir. priv.) », cit., p. 271, secondo i quali « [i] diritti che tutelano i segni identificatori dell'ente non hanno nulla a che fare con gli analoghi diritti spettanti ai suoi membri ».

⁽¹⁰¹⁾ Qualche spunto in A.L. ALLEN, *Rethinking the Rule Against Corporate Privacy Rights*, cit., p. 630 ss. L'assunto trova compiuta dimostrazione, quanto all'imputazione degli stati soggettivi e segnatamente della conoscenza, nella promettente ricerca di M. CAMPOBASSO, *L'imputazione di conoscenza nelle società*, ed. provv., Milano, 2001, e sullo stesso tema da ultimo nel sistema tedesco v. P. BUCK, *Wissen und juristische Person. Wissenszurechnung und Herausbildung zivilrechtlicher Organisationspflichten*, Tübingen, 2001 (a p. 464 ss. un'analisi delle norme da cui si deriva un limite alla circolazione delle informazioni nelle persone giuridiche); uno spunto significativo a questo riguardo in C. ANGELICI, *Diritto commerciale*, I, Roma-Bari, 2002, p. 16 e p. 20.

⁽¹⁰²⁾ Diffusamente V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 55 ss. (per un'informazione sul sistema statunitense p. 51, testo e nota 83).

« collettivi » con i diritti individuali, ossia che gli enti di diritto privato siano capaci di diritti costituzionali sul presupposto che di tali diritti sono titolari le persone fisiche che al regime dell'ente collettivo si assoggettano ⁽¹⁰³⁾. Ascrivere un diritto rivestito della protezione di massimo rango all'ente collettivo può concretamente significare il sacrificio del pari diritto che compete al singolo ⁽¹⁰⁴⁾: la libertà *dell'*associazione comprime inevitabilmente la libertà *nell'*associazione, e dunque la libertà e i diritti del singolo ⁽¹⁰⁵⁾; così anche la libertà di manifestazione del pensiero dell'associazione sacrifica la concorrente libertà del socio ⁽¹⁰⁶⁾.

Se questo (mi) sembra difficilmente contestabile, si deve prendere atto che si sta ragionando di diritti che si imputano all'organizzazione come tale e che possono entrare in collisione con i diritti individuali, e d'altra parte con le tecniche di regolazione del mercato e con l'intervento pubblico nell'economia ⁽¹⁰⁷⁾. Proprio per questo, è essenziale verificare *se* (e, soprattutto, *entro quali limiti*) riconoscere la titolarità di prerogative costituzionali costituisca una scelta coerente con le finalità perseguite dalla norma che attribuisce la tutela di massimo rango ⁽¹⁰⁸⁾, il che richiede d'indagare il rilievo individuale o col-

⁽¹⁰³⁾ Cfr., invece, prestando attenzione alla dottrina di Francesco Galgano, A. BARBERA, *Sub art. 2, in Comm. della Costituzione*, a cura di G. Branca, *Principi fondamentali* (art. 1-12), Bologna-Roma, 1975, p. 118 s. Tesi questa che sarebbe, già in prima battuta, smentita se si aderisse alla tesi schmidtiana della prestatalità dei diritti costituzionali e della necessaria statualità delle persone giuridiche, v. ad es. H. GSCHWENDTNER, *Der Begriff der juristische Person im Verfassungsrecht und die Stellung des Art. 19 III GG im Wertsystem der Grundrechte*, Diss., München, 1968, p. 10. Sempre nella letteratura italiana cfr. A. REPOSO, *Eguaglianza costituzionale e persone giuridiche*, in *Riv. trim.*, 1973, p. 360 ss.

⁽¹⁰⁴⁾ Per un'analisi improntata alla sociologia giuridica della teoria dell'organizzazione v. M. DAN-COHEN, *Rights, Persons, and Organizations. A Legal Theory of Bureaucratic Society*, Berkley-Los Angeles-London, 1986, in part. p. 85 ss. Seppure ad altro riguardo, per una diffusa critica alla teoria dei diritti collettivi v. S. GUTWIRTH, *Le droit à l'autodétermination entre le sujet individuel et le sujet collectif. Réflexions sur le cas particulier des peuples indigènes*, in *Rev. dr. int. et dr. comp.*, 1998, p. 23 ss., ove ulteriori riferimenti.

⁽¹⁰⁵⁾ U. DE SIERVO, voce « Associazione (libertà di) », in *Dig. disc. pubb.*, I, Torino, 1987, p. 484 ss.

⁽¹⁰⁶⁾ Un'analisi degli interessi sottostanti, con attenzione alle problematiche della *corporate governance*, in D.J. GREENWOOD, *Essential Speech: Why Corporate Speech is not Free*, in *Iowa Law Rev.*, 83 (1998), p. 995 ss. Per un'analisi critica delle possibili *rationes* che giustificano i limiti posti dall'ordinamento inglese alla libertà di manifestazione del pensiero delle *charities*, che concretamente determina i limiti alla possibilità di finanziare i partiti politici e le campagne elettorali, v. PERRY 6, *Restricting the freedom of speech of charities: do the rationales stand up?*, *The Future of Charities and the Voluntary Sector*, Working Paper 6, Demos, mimeo, s.d.

⁽¹⁰⁷⁾ Il che spiega in termini giusrealistici perché il problema dell'attribuzione di diritti costituzionali alle persone giuridiche presenti una significativa mobilità nel tempo, v. ne un'analisi in C.J. MAJER, *Personalising the Impersonal: Corporations and the Bill of Rights*, in *Hastings Law J.*, 41 (1990), p. 577 ss., in part. p. 579 ss.

⁽¹⁰⁸⁾ Così ad esempio il principio di eguaglianza sancito all'art. 3 Cost. (sulla cui applicazione anche agli enti collettivi v. già L. PALADIN, *Il principio costituzionale d'eguaglianza*,

lettivo della pretesa sottesa al diritto costituzionale e la coerenza del diritto con la disciplina sottesa all'ente collettivo ⁽¹⁰⁹⁾ [un'indagine, questa, che l'*Art. 19 Absatz III* del *Grundgesetz* espressamente impone al giurista tedesco ⁽¹¹⁰⁾].

8. — L'analisi sin qui sviluppata consente di affermare che l'applicazione analogica delle norme poste a tutela della personalità deve informarsi ad un criterio essenzialmente *funzionale*: non si protegge la dignità, l'autodeterminazione, il libero sviluppo della persona, quanto attraverso un procedimento analogico si predispose un sistema di tutele idoneo a consentire la realizzabilità dei fini della persona giuridica.

È a questo punto opportuno, seppure in termini necessariamente sintetici e pure al costo di qualche approssimazione, tentare d'indicare le traiettorie nelle ricadute applicative della costruzione proposta, mettendo soprattutto in esponente quelle che mi sembrano essere le deviazioni più significative rispet-

Milano, 1965, p. 210 ss.) non implica di per sé una meccanica trasposizione delle posizioni vantate dalla persona fisica alla persona giuridica (v. esemplarmente Cort. cost., 7 gennaio 2000, n. 1, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 62 ss., con nota di A. SCARPELLO, *Privilegio mobiliare dell'agente: la Corte costituzionale nega la sussistenza per l'agente-società di capitali*), né in relazione al trattamento che il legislatore riserva alle diverse forme giuridiche metaindividuali, atteso che « il principio di uguaglianza non richiede [...] uguaglianza di trattamento tra tipi sociali » (così G. OPPO, *Società, contratto, responsabilità (a proposito della nuova società a responsabilità limitata)*, in questa *Rivista*, 1993, II, p. 187 ss., a p. 191). Si tratta, invece, d'identificare la ragionevolezza della *ratio* sottesa alla discriminazione che si realizza, v. una diffusa analisi in H. WIEDEMANN, *Gesellschaftsrecht*, vol. I, *Grundlagen*, München, 1980, p. 659 ss.

⁽¹⁰⁹⁾ W. KAU, *Vom Persönlichkeitsschutz zum Funktionsschutz*, cit., p. 58 ss.; il punto è messo in rilievo anche dalla « Note », *Constitutional Rights of Corporate Person*, in *Yale Law J.*, 91 (1982), p. 1641 ss., in ordine alla quale l'ascrizione di diritti costituzionali alle persone giuridiche amplia il potere di disposizione degli amministratori sul patrimonio sociale.

Consequentemente può dubitarsi che i diritti costituzionali competano ad esempio alle persone giuridiche straniere al pari di quelle nazionali, cfr. F. SALERNO, *La legittimazione processuale dell'agente diplomatico straniero ad agire in giudizio per la tutela dell'onore del proprio Stato*, nota a Cass., 5 dicembre 1992, n. 12951, in *Foro it.*, 1994, I, 1, c. 561 ss., il quale rileva (c. 571) che « non è del tutto assimilabile sul piano interpretativo la posizione dello Stato estero con quella delle persone giuridiche o di altre entità non personificate il cui onore sia ritenuto suscettibile di tutela nell'ordinamento interno in sede penale o di riflesso sul piano dell'illecito civile », atteso che l'ordinamento italiano fissa una condizione di reciprocità (art. 300 c.p.) con riguardo a fattispecie che possono essere assimilate alla protezione dell'onore (la sentenza è pubblicata anche in *Corr. giur.*, 1993, p. 584 ss., con nota di V. ZENO ZENCOVICH, *La lesione della reputazione di uno stato straniero*). In senso negativo sulla parificabilità delle persone giuridiche nazionali a quelle straniere v. BVerfG, 24 gennaio 2001, in *NJW*, 2001, p. 2199 ss., ed espressamente in dottrina v. ad es. W.W. SCHMIDT, *Grundrechte und Nationalität juristischer Personen. Eine Untersuchung über den Grundrechtsschutz der inländischen juristischen Personen in der Bundesrepublik Deutschland*, Heidelberg, 1966, p. 43 e p. 168.

⁽¹¹⁰⁾ Per una panoramica delle opinioni espresse nella dottrina tedesca v. P.M. HUBER, *Sub Art. 19 Abs. 3*, in *Das Bonner Grundgesetz*, a cura di H. v. Mangolt e F. Klein, vol. I, *Präambel, Artikel 1 bis 19*, München, 1999, p. 2237 ss., in part. p. 2242 ss. (*Rdn.* 234 ss.).

to al regime generale di disciplina e di tutela dei diritti della personalità delle persone fisiche. Una duplice avvertenza metodologica appare indispensabile: il discorso si svolge necessariamente su un piano astratto e in termini generali, mentre — com'è peraltro tipico della materia che ci occupa — una più definita concretizzazione è possibile solo in relazione alla specifica ponderazione degli elementi di fatto sottesi al caso concreto; al contempo, solo per comodità espositiva si distinguono *più* diritti della personalità, atteso che ai fini dell'indagine che qui svolge non sembra indispensabile verificare criticamente l'autonomia concettuale e normativa di ciascuna situazione soggettiva riassumibile alla protezione della personalità del soggetto ⁽¹¹¹⁾.

a) Già si è detto della possibilità di rivolgere la tutela civile del nome (artt. 6 e 7 c.c.) sia agli enti non commerciali sia a quelli commerciali: in quelle norme deve riconoscersi, infatti, la tutela dell'identità dell'organizzazione metaindividuale e dell'identificabilità del centro d'imputazione di situazioni giuridiche ⁽¹¹²⁾. In questa prospettiva, la disciplina del nome civile va interpretata in senso ampio, sì da comprendere tutti i segni distintivi secondari che svolgano una funzione assimilabile al nome, quali l'acronimo, il logo, il simbolo e gli emblemi e così anche quei particolari segni o simboli che abbiano anche solo fattualmente assunto un valore identificativo [quindi anche l'immagine della sede sociale quando abbia un valore univocamente identificativo dell'ente ⁽¹¹³⁾], ma si pensi al nome d'una pubblicazione distribuita tra i soci che abbia finito coll'identificare la stessa associazione ⁽¹¹⁴⁾].

Il carattere volontario nell'assunzione della denominazione prescelta dagli enti può determinare conflitti di titolarità, che dovranno risolversi essenzialmente sulla base della priorità nell'uso, da accertarsi anche alla stregua della pubblicità data ai segni distintivi ⁽¹¹⁵⁾. La disciplina della ditta, dell'insegna e del marchio presuppongono l'impresa e tuttavia dalle regole che governano la tutela di quei segni distintivi — soprattutto novità e capacità distintiva — possono derivarsi i criteri orientativi del procedimento analogico che consente d'estendere alle persone giuridiche la disciplina che si rivolge al nome delle persone fisiche. Per quanto concerne la capacità distintiva, ad integrare la violazione del diritto al nome non è sufficiente (né, per contro, è necessaria) l'omonimia o la sostanziale identità della denominazione o del sim-

⁽¹¹¹⁾ Problema su cui rinvio all'equilibrio della pagina di P. RESCIGNO, voce « Personalità (diritti della) », cit., p. 5.

⁽¹¹²⁾ Non differentemente dalla finalità che l'art. 6 c.c. persegue con riguardo alla persona umana, v. U. BRECCIA, *Sub art. 6*, cit., in part. p. 390; per ulteriori riferimenti *supra* al par. 5, alle note 65 ss.

⁽¹¹³⁾ Come potrebbe essere la sede del teatro alla Scala, nell'esempio g) fatto al par. 2. Cfr. anche P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., p. 415 s.

⁽¹¹⁴⁾ Come nel caso richiamato *sub c)* al par. 2, deciso da Pret. Firenze, ord., 3 giugno 1986, cit.; il caso cui si fa riferimento nel testo è stato deciso da OLG Celle, in *OLGR*, 1994, p. 340 ss.

⁽¹¹⁵⁾ V. P. RESCIGNO, voce « Personalità (diritti della) », cit., p. 7.

bolo adottato; ciò che, invece, rileva è la confondibilità, potenziale o attuale, apprezzata con essenziale riguardo alla circolazione giuridica e all'affidamento dei terzi ⁽¹¹⁶⁾: così, ad esempio, l'omonimia può non rilevare quando si tratti di enti non suscettibili di confusione (perché, ad esempio, svolgono attività diverse ovvero operano in ambiti geografici regionali non contigui), mentre la mera somiglianza può essere rilevante quando sia comunque idonea ad indurre in errore ⁽¹¹⁷⁾.

La capacità distintiva dei segni identificativi ha frequentemente occupato la giurisprudenza pratica italiana in occasione della scissione dei sindacati, prima, e dei partiti politici, poi, vicende che non infrequentemente sono state accompagnate da contese sull'utilizzo del nome e dei simboli ⁽¹¹⁸⁾. Delle pro-

⁽¹¹⁶⁾ È stata pertanto affermata la confondibilità delle denominazioni « Associazione Nazionale dei Sinistrati e Danneggiati di guerra » con quella « Associazione dei Sinistrati e Danneggiati di guerra », da Trib. Terni, 31 dicembre 1954, in *Giust. civ.*, 1954, I, p. 1022 ss. È stata negata, invece, per le denominazioni « Conservatorio delle Luigine » e « Congregazione delle Suore Maestre Luigine », da App. Bologna, 12 giugno 1976, in *Giur. it.*, 1977, I, 2, c. 655 ss.; delle denominazioni « Care » e « Care & Fair » di due associazioni altruistiche da HansOLG, in *OLGR*, 1998, p. 12 ss.; parimenti negata la tutela della denominazione dell'Ente Autonomo Fiera di Milano a fronte dell'adozione da parte di un'impresa alberghiera della denominazione « Fiera Hôtel » da App. Milano, 20 dicembre 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, c. 458 ss.; l'adozione di un simbolo sostanzialmente identico — nella vicenda il garofano adottato dal P.S.I. successivamente ad un'altra formazione socialista denominata U.R.D.S. — non appare rilevante qualora la differenziazione degli enti sia comunque assicurata dalla dicitura contenuta nel simbolo, v. Pret. Roma, 17 aprile 1979, in *Foro it.*, 1979, I, c. 1315 ss. L'adozione della denominazione « Champagne » per un bagno-schiuma non determina una violazione del diritto al nome all'immagine, ai sensi degli artt. 7 e 10 c.c., delle società produttrici dello champagne, v. Cass., 21 ottobre 1988, n. 5716, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, I, p. 855 ss.

⁽¹¹⁷⁾ Così, ad esempio, vi è confondibilità tra le denominazioni di due associazioni caritatevoli che raccolgano sottoscrizioni nel pubblico, « World Help e.V. » e « Help, Hilfe zur Selbsthilfe e.V. », atteso che può ingenerare la conclusione che la prima sia l'associazione mondiale cui la seconda è associata, v. OLG Frankfurt am M., 3 novembre 1988, in *GRUR*, 1989, p. 288 ss.

⁽¹¹⁸⁾ Per la richiesta di un minimo apporto creativo che realizzi la funzione distintiva v. soprattutto la nota vicenda che ha visto contrapposti il Partito democratico della sinistra e il Partito comunista italiano, decisa dall'ordinanza del Trib. Roma, 26 aprile 1991, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, p. 113 ss., con nota di M. CLEMENTE, *La tutela della denominazione e del simbolo del partito politico*, e in *Giur. it.*, 1992, I, 2, c. 188 ss., con nota di A. LIVI, *L'identità del partito politico: la vicenda del Partito Democratico della Sinistra*, ove l'indicazione dei precedenti; cfr. anche R. MESSINETTI, *La tutela dei segni identificativi dei partiti politici*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Partecipazione associativa e partito politico*, Napoli, 1993, p. 13 ss. V. successivamente Trib. Roma, ord., 21 marzo 1995, in *Foro it.*, 1995, I, c. 2562, nella vicenda cui ha dato origine la trasformazione del M.S.I. in Alleanza nazionale, l'ordinanza è pubblicata anche in *Corr. giur.*, 1995, p. 963 ss., con nota di F. ANELLI. Sulle controversie relative all'utilizzazione dei segni distintivi dei gruppi musicali al momento dello scioglimento cfr. G. RESTA, *I diritti patrimoniali sui segni distintivi della persona: il caso dei complessi musicali*, estratto da *Dir. inf.*, 1997, p. 345 ss., nota a Trib. Napoli, ord., 2 dicembre 1996, ove ulteriori riferimenti; sulla medesima vicenda v. anche L. Bozzi, *Le denominazioni sociali tra tutela civile e tutela mercantile*, cit., p. 150 ss. Cfr.

nunce intervenute merita di essere condivisa la conclusione che non sono sforiniti di tutela neanche la denominazione e i simboli precedentemente utilizzati e poi dismessi, quando ad essi possa ancora riconoscersi un carattere identificativo o evocativo, sì che la successiva adozione da parte d'un altro ente possa determinare una situazione di confondibilità ovvero d'incertezza in ordine all'effettiva identità soggettiva ⁽¹¹⁹⁾.

b) Per quanto concerne la riservatezza, intesa come il diritto a controllare il flusso delle informazioni concernenti il soggetto, dalla disciplina che regola il trattamento dei dati degli enti (l. 31 dicembre 1996, n. 675) non sembra potersi derivare un regime generale della *privacy* della persona giuridica; regime generale che non può costruirsi neppure sulla tutela dei segreti dell'impresa ⁽¹²⁰⁾, né sulle regole che mirano alla repressione dell'*insider trading* ⁽¹²¹⁾.

Nel caso delle persone giuridiche, infatti, la riservatezza non assolve un ruolo ordinante ⁽¹²²⁾, così come può dirsi per il regime di circolazione dei dati della persona fisica, e semmai vi è — come già si è considerato — un interesse collettivo rappresentabile piuttosto in termini di trasparenza e pubblicità. Si pensi, ad esempio, al segreto della corrispondenza ⁽¹²³⁾, la cui tutela trova un'attenuazione nella possibilità che il giudice, anche d'ufficio, ordini la comunicazione e l'esibizione, insieme ai libri sociali, della corrispondenza della

altresì A.M. MANCALEONI, *La tutela dei segni distintivi e dell'identità politica dei partiti*, estratto dalla *Riv. giur. sarda*, 2001, p. 346 ss., nota a Trib. Cagliari, ord., 17 aprile 1998 e Trib. Cagliari, ord., 28 febbraio 2000.

⁽¹¹⁹⁾ Secondo il Trib. Roma, ord., 26 aprile 1991, cit., il requisito della novità della denominazione trova ragionevolmente applicazione anche nel campo delle associazioni, potendosi lecitamente servire di un segno distintivo dismesso da un altro soggetto solamente quando il segno abbia perso la sua riferibilità al soggetto che lo aveva adottato per primo; soluzione che viene argomentata facendo applicazione anche delle norme che specificamente disciplinano i simboli dei partiti politici, v. art. 14, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati) e art. 2, l. 27 febbraio 1958, n. 64.

⁽¹²⁰⁾ Espressamente v. P. ICHINO, *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, cit., p. 170 s. La disciplina dei segreti d'impresa è infatti inadatta a creare un'area di generale riserbo sui dati della persona giuridica, attenendo essenzialmente all'attività imprenditoriale e alla dimensione più propriamente concorrenziale (v. per tutti A. FRIGNANI, voce « Segreti d'impresa », in *Dig. disc. civ., Sez. comm.*, XIII, Torino, 1996, p. 334 ss.); a quest'ipotesi tuttavia frequentemente si fa riferimento al fine d'identificare la *privacy* della persona giuridica, v. ad es. W. KAU, *Vom Persönlichkeitsschutz zum Funktionsschutz*, cit., p. 103, analogamente H. COING, *Einleitung zu §§ 21-89*, in *Staudingers Kommentar zum BGB*, 12ª ed., vol. I, Berlin, 1980, p. 331 (Rdn. 44).

⁽¹²¹⁾ Atteso che si tratta di interessi non assimilabili, v. A. BARTALENA, *L'abuso di informazioni privilegiate*, Milano, 1989, p. 18 ss. In una diversa prospettiva v. P. CARBONE, *Tutela civile del mercato e insider trading*, I, Padova, 1993, p. 100 ss.

⁽¹²²⁾ Una diversa opinione è espressa da F. MASTROPAOLO, *Riserbo e segreto delle associazioni non riconosciute e associazioni segrete*, in *Il riserbo e la notizia*, cit., p. 249 ss.

⁽¹²³⁾ Sulla tutela del segreto della corrispondenza riconosciuta anche alle persone giuridiche v. ad es. C.M. BIANCA, *La norma giuridica - I soggetti*, cit., p. 156.

società (relativa al rapporto controverso o anche integrale quando si verta in materia di scioglimento, di comunione dei beni e di successione ereditaria, cfr. art. 2711, 1° e 2° co., c.c.; più in generale, le scritture contabili della società possono essere utilizzate anche dai terzi come prova contro l'imprenditore che le detiene, v. artt. 2709 ss. c.c.; e cfr. altresì per le significative implicazioni che possono trarsi in termini sistematici l'art. 48 l. fall., in cui trova disciplina il regime della corrispondenza del fallito).

D'altra parte, la rivendicazione della riservatezza della società (o dell'associazione) avviene soprattutto nei casi in cui s'intenda opporre un argine al diritto all'informazione del socio o ai poteri individuali dell'amministratore e demarcare così le aree di rispettiva competenza del socio, degli amministratori e della società rispetto alle informazioni sociali ⁽¹²⁴⁾. È, tuttavia, agevole constatare che questi conflitti di interesse debbono trovare soluzione attraverso le regole che disciplinano la ripartizione delle competenze e dei poteri nella sfera dell'agire corporativo: si tratta, infatti, di considerare quali sono le regole che disciplinano la circolazione delle informazioni tra gli organi della persona giuridica e, dunque, i poteri individuali e collettivi dei soci (cfr. art. 2422 c.c., 1° co., c.c.), degli amministratori e dei sindaci (art. 2407, 1° co., c.c.) e se e in che misura possa opporsi il segreto a tutela dell'interesse sociale (cfr. ad es. art. 2403 *bis*, 2° co., c.c.) ⁽¹²⁵⁾.

Per quanto concerne i rapporti con i terzi — mentre non dubito della tutela nell'esempio c) proposto al par. 2 —, si tratta, invece, di verificare quali siano le regole che disciplinano la circolazione delle informazioni all'esterno della società [ad esempio nei rapporti di gruppo ⁽¹²⁶⁾]. Anche in questo caso, il diritto al riserbo non acquista il valore di regola o principio generale, né può certamente essere invocato quando sussistano interessi pubblici alla conoscenza di informazioni inerenti al soggetto collettivo a tutela dei creditori,

⁽¹²⁴⁾ Cfr. G. SANTINI, *Diritto all'informazione, diritto alla riservatezza e poteri del giudice*, in AA.Vv., *L'informazione societaria*, Milano, 1982, p. 1235 ss., segnatamente p. 1235 s.

⁽¹²⁵⁾ Così, ad esempio, non è problema che può risolversi alla stregua del diritto alla riservatezza quello inerente al diritto/dovere del singolo amministratore di informarsi, v. significativamente A. DALMARTELLO e G. PORTALE, *I poteri di controllo degli amministratori « di minoranza »*, in *Giur. comm.*, 1980, I, p. 795 ss.; A. GAMBINO, *Sui poteri individuali dei componenti il consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, p. 1 ss.

⁽¹²⁶⁾ Per un tentativo, criticato anche nell'esperienza tedesca, di costruire un limite al potere del gruppo rispetto alla società controllata attraverso il diritto della personalità v. H. MAURER, *Das Persönlichkeitsrecht der juristischen Person bei Konzern und Kartell*, Diss., Aarau, 1955, in part. p. 125 ss. Si tratta, invece, di problemi che evidentemente devono essere risolti in termini di disciplina della società controllante e delle società controllate, come ben dimostra lo studio di U. TOMBARI, *Il gruppo di società*, Torino, 1997, p. 116 ss.; ad esempio sul problema particolare dei poteri ispettivi della società capogruppo v. G. SCOGNAMIGLIO, *Autonomia e controllo nella disciplina dei gruppi di società*, Torino, 1996, p. 281 ss. (e per una diversa opinione F. CAPRIGLIONE, *Poteri della controllante e organizzazione interna di gruppo*, in *Riv. soc.*, 1990, p. 35 ss., in part. p. 55 ss.).

del traffico negoziale o di terzi qualificati [si pensi ai poteri di divulgazione di dati e notizie concernenti le società quotate attribuiti alla Consob dall'art. 114, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ⁽¹²⁷⁾]; per quanto attiene agli enti senza scopo di lucro c.d. *public benefit*, si pensi, ad esempio, all'obbligo di dare informazioni ai potenziali beneficiari [regola desumibile in termini generali dall'art. 3, 4° co., d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153] ⁽¹²⁸⁾].

9. — c) Della possibilità di tutelare l'onore e la reputazione dei gruppi non vi sono ragioni di dubbio ⁽¹²⁹⁾; è qui, pertanto, sufficiente mettere in rilievo i limiti desumibili dalla tutela dello scopo sociale e dall'identità e dalla funzionalità dell'organizzazione. Ma giova preliminarmente considerare che, in termini di politica del diritto, il timore che in altri ordinamenti si paventa è piuttosto la sovraprotezione dei diritti della personalità degli enti, e soprattutto delle società commerciali, sì che attraverso un uso strumentale delle azioni a tutela della personalità si miri ad impedire o condizionare la circolazione delle informazioni indesiderate ⁽¹³⁰⁾.

Ai fini di meglio precisare i limiti della tutela, un rilievo considerevole può senz'altro ascriversi agli interessi che tipicamente emergono dallo scopo sociale e, in primo luogo, dal fatto di perseguire o non uno scopo lucrativo, atteso che per le società la diffusione di notizie riservate, inesatte, o diffamatorie può riflettersi sulla presenza nel mercato e, quindi, sulla capacità attuale o potenziale di produrre reddito ⁽¹³¹⁾; mentre negli enti senza scopo di lucro

⁽¹²⁷⁾ C. ANGELICI, *Note in tema di informazione societaria*, cit., p. 257 ss. Sul precedente art. 3, 1° co., lett. b), l. 216/1974, v. G. VESPERINI, *La Consob e l'informazione del mercato mobiliare*, Padova, 1993, in part. p. 223 ss.

⁽¹²⁸⁾ Sia consentito rinviare alla mia *Relazione introduttiva ad una proposta per la disciplina dell'« impresa sociale »*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, p. 335 ss., part. p. 359 ss. (ed in GRUPPO DI LAVORO MERCATO SOCIALE, *Una proposta per la disciplina sociale. Indagine richiesta dalla XII Commissione affari sociali della Camera dei Deputati*, Cnel, Roma, 2000, p. 4 ss.).

⁽¹²⁹⁾ Sulla capacità degli enti di essere soggetti passivi del reato di diffamazione v. Cass., 30 gennaio 1998, in *Cass. pen.*, 1999, p. 507 ss., con nota di C. LAZZARI, *Offesa diffusiva: una discutibile affermazione della Corte di cassazione*. Per alcuni riferimenti v. R. CARAPELLE, *Diffamazione a partito politico e diritto di querela*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 308 ss., nota a Trib. Roma 19 gennaio 1984; cfr. inoltre Pret. Siracusa, 13 gennaio 1984, in *Foro it.*, 1985, II, c. 125 ss.

In termini generali, anche per i necessari riferimenti, v. V. ZENO ZENCOVICH, voce « Onore e reputazione », in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIII, Torino, 1995, p. 90 ss., e Id., *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., *passim*.

⁽¹³⁰⁾ L'uso « offensivo » delle cause di diffamazione da parte delle società nell'ordinamento americano — definito *SLAPS* (*Strategic Litigation Against Public Participation*) — è documentato da D.M. JACKSON, « Note », *The Corporate Defamation Plaintiff in the Era of Slapps: Revisiting New York Times v. Sullivan*, in *William & Mary Bill of Rights J.*, 9 (2001), p. 491 ss., ove ulteriori riferimenti.

⁽¹³¹⁾ Nella tutela della reputazione della società riconosce una forma di tutela del capitale K.-N. PEIFER, *Individualität im Zivilrecht*, cit., p. 514. Nella tutela della reputazione farei senz'altro rientrare il caso *d*) proposto al paragrafo 2.

possono assumere un rilievo preponderante la considerazione sociale del gruppo e la capacità aggregante ⁽¹³²⁾.

Proprio perché il presupposto, e il limite più rilevante, della tutela dell'onore e della reputazione degli enti si radica nella preservazione dell'interesse sociale, ai fini di accertare il pregiudizio si deve verificare se le notizie diffuse abbiano effettivamente una potenziale incidenza sulla realizzabilità dello scopo sociale ⁽¹³³⁾; non si deve, pertanto, trattare di notizie indesiderate o che, com'è invece rilevante per le persone fisiche, possano vulnerare l'autostima individuale: così, ad esempio, la pubblicazione del diario di una persona fisica solleva problemi in radice diversi da quelli che la divulgazione non autorizzata del bilancio d'una società ⁽¹³⁴⁾ o la 'fuga' di notizie interne può determinare. Analogamente, la diffamazione subita da un socio, per quanto in connessione coll'attività dell'ente, tendenzialmente non dovrebbe essere idonea a pregiudicare l'interesse sociale e la sua realizzabilità ⁽¹³⁵⁾, mentre alla conclusione opposta può pervenirsi qualora la diffamazione degli amministratori o degli organi sia tale, per le circostanze e le vicende esposte, da coinvolgere l'ente cui essi appartengono ⁽¹³⁶⁾.

⁽¹³²⁾ Sottolinea la necessità di distinguere quanto meno tra enti lucrativi ed enti non lucrativi V. ZENO ZENCOVICH, voce « Personalità (diritti della) », cit., p. 440; P. NOBEL, *Gedanken zum Persönlichkeitsschutz juristischer Personen*, cit., p. 423; chiaramente anche F. TRÜMPY WARIDEL, *Les droits de la personnalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales*, cit., p. 142. Cfr. anche se in una prospettiva diversa M. DAN-COHEN, *Rights, Persons, and Organizations*, cit., p. 117 ss. In termini generali, sulla tutela dell'onore delle società v. V. EMMERICH, *Sub* § 13, in F. SCHOLZ, *Kommentar zum GmbH-Gesetz*, vol. I, Köln, 1993, p. 537 (*Rdn.* 12).

⁽¹³³⁾ Pertanto il *BMW-fall* — *supra* al par. 2 il caso *h*) — lo risolverei, almeno sotto il profilo della lesione dell'onore, in senso negativo. L'esigenza che la lesione dell'onore sia idonea a pregiudicare lo scopo sociale mi sembra la *ratio* sottesa a Trib. Torino, 21 aprile 1998, in *Dir. inf.*, 1999, p. 61 ss., con nota di E. PODDIGHE, ove si legge nella massima che « La rilevanza collettiva dei temi affrontati e gli usi sociali comunemente accettati consentono di collocare la soglia della lesione dell'onore e della reputazione della società su un livello più elevato del consueto ». Cfr. anche Cass., 13 ottobre 1972, n. 3045, in *Giur. it.*, 1973, I, 1, c. 36 ss.

⁽¹³⁴⁾ Cfr. espressamente P. ICHINO, *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro*, cit., p. 168. Nel caso *b*) ricordato al par. 2, il BGH, 8 febbraio 1994, cit., ha affermato la tutela della società in quanto il bilancio avrebbe dovuto essere divulgato in forma anonima; sostanzialmente unanime è stata, tuttavia, la critica, v. per un'analisi, ulteriori riferimenti e condivisibili osservazioni J. HAGER, *Schutz einer Handelsgesellschaft gegen die Analyse ihrer Jahresabschlüsse im Lichte der Grundrechte*, in *ZHR*, 158 (1994), p. 675 ss.: la diffusione del bilancio e la constatazione critica di dati oggettivamente veri non pregiudica l'onore della società sin tanto che la forma espressiva adottata non abbia un carattere diffamatorio.

⁽¹³⁵⁾ Questa mi sembra essere l'effettiva portata della decisione di Trib. Milano, 18 settembre 1989, in *Dir. inf.*, 1990, p. 144 ss., che ha negato la tutelabilità dei diritti della personalità delle persone giuridiche.

⁽¹³⁶⁾ Il principio è espressamente affermato, seppure con riguardo ad un ente pubblico, da Cass. pen., 27 aprile 1998, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, I, p. 793 ss., con nota di

Inoltre, non mi sembra che l'ente possa contestare la libertà di manifestazione del pensiero sulla base della carenza dell'interesse pubblico alle informazioni diffuse, atteso che tale interesse per gli enti deve presumersi, costituendo un necessario correlato alla partecipazione al traffico negoziale ⁽¹³⁷⁾.

Ancóra, la circolazione delle notizie deve avere ad oggetto circostanze presenti, mentre appare significativamente ridotto — soprattutto per gli enti lucrativi — l'interesse alla tutela di vicende che appartengano al passato, che per taluni di essi può evidentemente essere molto remoto ⁽¹³⁸⁾; ipotesi, questa, che mi sembra possa acquistare rilevanza solo qualora si concretizzi una vera e propria diffamazione ⁽¹³⁹⁾. Parimenti, non appare rilevante — come lo è invece per la persona fisica ⁽¹⁴⁰⁾ — l'interesse all'oblio e così pure mi sembra molto difficilmente tutelabile l'onore e la reputazione dopo l'estinzione dell'ente, non sembrandomi possibile l'applicazione analogica della previsione che si legge all'art. 8 c.c., né le previsioni di cui agli artt. 597 ss. c.p. ⁽¹⁴¹⁾.

Infine, per i gruppi organizzati non mi pare possa attribuirsi generale rilievo agli interessi riassumibili nei termini del diritto (soggettivo assoluto) all'identità personale ⁽¹⁴²⁾: un interesse ad essere riconosciuti per quello che si è — o che si ritiene di essere — appare rilevante qualora lo si ancori al libero sviluppo della persona umana (art. 2 Cost.), ma è molto più problematico in

AR. FUSARO, *Diffamazione dell'ente mediante offesa rivolta ad un suo componente. La lesione dell'onore della Corte dei Conti*; e può indirettamente derivarsi da Pret. Roma, 7 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1974, I, c. 3227 s., ove la diffusione attraverso manifesti e stampati di citazioni incomplete di Togliatti ha consentito al P.C.I. di agire lamentando la distorsione della propria posizione ideologica. Diffusamente v. R. RIXERCKER, *Anhang* al § 12, in *Münchener Kommentar zum BGB*, vol. I, 4ª ed., München, 2001, p. 231 ss. (*Rdn.* 18 ss.), in part. p. 232 (*Rdn.* 19), che ricorda, tra gli altri, il caso deciso da BGH, 5 maggio 1980, in *NJW*, 1980, p. 1685 ss.

⁽¹³⁷⁾ H. MERKT, *Unternehmenspublizität*, cit., p. 229 ss.

⁽¹³⁸⁾ Per una diversa opinione v. P. RESCIGNO, voce « Personalità (diritti della) », cit., p. 8.

⁽¹³⁹⁾ Analogamente per il sistema tedesco D. KLIPPEL, *Der zivilrechtliche Persönlichkeitschutz von Verbänden*, cit., p. 631 s.

⁽¹⁴⁰⁾ Sul diritto all'oblio v. E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, Napoli, 1999; G. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in *Dir. inf.*, 1996, p. 427 ss.; G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in questa *Rivista*, 1990, I, p. 801 ss.

⁽¹⁴¹⁾ Su cui v., in termini generali, V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, estratto da *Dir. inf.*, 1993, p. 545 ss., a p. 579 ss.; per una diffusa ricostruzione degli orientamenti dottrinali A. ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali e successioni. Dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Padova, 1988, p. 61 ss., il quale propende per la tesi che i successori siano legittimati quali fiduciari — sia pure in senso lato — e siano autorizzati ad esercitare i diritti personali acquistati *mortis causa* nell'interesse del defunto. Per il significativo approfondimento del tema nell'ordinamento tedesco v. D. KLIPPEL, *Die zivilrechtliche Schutz des Namens*, cit., p. 523 ss.

⁽¹⁴²⁾ Per una sintesi del dibattito che ha portato all'emersione di questa figura v. V. ZENO-ZENCOVICH, voce « Identità personale », in *Dig. disc. priv.*, *Sez. civ.*, vol. IX, Torino, 1993, p. 294 ss.

relazione ai soggetti metaindividuali ⁽¹⁴³⁾, rispetto ai quali semmai appaiono particolarmente appropriate le critiche che a questa movenza del diritto della personalità sono state portate ⁽¹⁴⁴⁾.

Pertanto, la tutela della costruzione sociale dell'identità dell'ente collettivo, se pure può ammettersi, rifluisce inevitabilmente nelle ipotesi in cui la comunicazione o la diffusione di informazioni oggettivamente false determini un pregiudizio attuale all'onore ovvero concretizzi un'ipotesi di diffamazione. E quanto appena detto vale, riterrei, a maggior ragione per le formazioni politiche, e per i partiti in particolare, rispetto ai quali la definizione dell'identità in termini di percezione collettiva avviene necessariamente attraverso il confronto democratico delle idee e delle opinioni, non invece assicurando una tutela unilaterale all'immagine che la singola formazione intenda proporre di se stessa ⁽¹⁴⁵⁾.

d) Per quanto concerne, infine, lo sfruttamento non autorizzato dei segni identificativi, la tutela delle persone giuridiche può utilmente avvalersi dell'elaborazione concettuale che ha accompagnato l'emersione nel nostro ordinamento del *right of publicity*; anzi, sul punto appare meno significativa l'esigenza di segnare profili di discontinuità rispetto al trattamento riservato alle persone fisiche.

⁽¹⁴³⁾ Per un'analogia conclusione per l'ordinamento tedesco v. D. KLIPPEL, *Der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz von Verbänden*, cit., p. 631 s.; W. KAU, *Vom Persönlichkeitsschutz zum Funktionsschutz*, cit., p. 104; R. RIXERCKER, *Anhang* al § 12, cit., p. 232 (Rdn. 20).

Contra, sul presupposto dell'applicazione alle formazioni sociali degli art. 2 e 18 Cost., e comunque svolgendo un diritto generale per l'imputazione dei diritti della personalità, v. G. GIACOBBE, *In tema di elaborazione giurisprudenziale del diritto all'identità personale dei gruppi organizzati*, in *Giust. civ.*, 1980, II, p. 266 ss.; per un'analisi v. G. PINO, *Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi*, cit., p. 477 ss.; cfr. anche A.M. ASSANTI, *Protezione della personalità e libertà di azione degli enti collettivi*, cit., c. 260 ss., in part. c. 270; e in questo senso v. già G. BAVETTA, voce « Identità (diritto alla) », in *Enc. del dir.*, XIX, s.d., ma Milano, 1970, p. 953 ss. In termini generali il diritto all'identità personale degli enti è affermato dalla giurisprudenza che tuttavia utilizza la locuzione « identità personale » come sinonimo del diritto della personalità: v. Pret. Roma, 11 maggio 1981, in *Giust. civ.*, 1982, I, p. 817 ss., in part. p. 820 s., secondo cui « il soggetto (sia esso indifferente, persona fisica, persona giuridica, entità associativa non personificata ma rilevante per l'ordinamento), nella sua posizione politica e sociale assume una peculiare connotazione, una specifica identità ideologica, ponendosi come titolare di un patrimonio di idee, il quale va tutelato contro eventuali rappresentazioni difformi, suscettibili di stravolgere l'acquisita identità »; analogamente secondo Pret. Roma, 7 maggio 1974, cit., sussiste una tutela da chi induca ad attribuire al partito « ciò che non corrisponde alla sua politica elettorale »; cfr. anche Pret. Verona, 21 dicembre 1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, p. 1008 ss.

⁽¹⁴⁴⁾ V. ad es. A. PACE, *Il c.d. diritto all'identità personale e gli art. 2 e 21 della Costituzione*, in *Giust. civ.*, 1980, II, p. 409 ss.; A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadri*, 1988, p. 301 ss.

⁽¹⁴⁵⁾ V. invece Pret. Roma, 16 giugno 1989 e Pret. Roma, 26 ottobre 1989, in *Dir. inf.*, 1990, p. 199 ss., con nota di A. GIAMPIERI, *Lesione dell'identità del partito politico*; sulla satira v. Trib. Roma, 26 giugno 1993, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, c. 341 ss., con nota di A. GIAMPIERI, *Satira e reputazione del partito politico*.

Lo sfruttamento commerciale dei segni distintivi ed evocativi della personalità ha ormai assunto, anche nella letteratura italiana, una sua autonomia, sia in termini sistematici, sia anche in punto costruttivo, e pone problemi non del tutto coincidenti con quelli inerenti alla tutela dell'onore e della reputazione ⁽¹⁴⁶⁾: quando si parla del diritto « alla propria notorietà » — che traduce il sintagma, tratto dal lessico della *common law*, *right of publicity* — s'intendono il complesso di regole che assicurano il diritto esclusivo di appropriarsi delle risorse che lo sfruttamento commerciale della notorietà produce. Non è questa la sede per illustrare compiutamente se tale fenomeno debba essere concettualmente e normativamente ricostruito in una prospettiva dualista, qual è tipicamente quella del diritto d'autore, propensa a distinguere all'interno del diritto della personalità un contenuto « morale » ed uno « patrimoniale » ⁽¹⁴⁷⁾, ovvero — come a me parrebbe preferibile —, in una prospettiva « monista », ammettendosi la possibilità d'un acquisto derivativo costitutivo rispetto ai profili del diritto della personalità su cui incidono gli atti dispositivi ⁽¹⁴⁸⁾.

Qui è sufficiente considerare che anche ai soggetti metaindividuali compete tale diritto esclusivo: un indice rilevante, da cui analogicamente è possibile derivare un modello di disciplina, può ravvisarsi nella nuova legge marchi all'art. 21, 3° co., là dove consente la registrazione delle denominazioni, delle sigle e degli emblemi degli enti e delle associazioni non aventi finalità economiche solo con il consenso dell'avente diritto ⁽¹⁴⁹⁾.

⁽¹⁴⁶⁾ V. soprattutto V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in *Dir. inf.*, 1993, p. 545 ss.; Id., voce « Personalità (diritti della) », cit., p. 440 s.; G. PONZANELLI, *La povertà dei « sosia » e la ricchezza delle « celebrità »: il « right of publicity » nell'esperienza italiana*, in *Dir. inf.*, 1988, p. 126 ss.; S. GATTI, *Il « diritto » alla utilizzazione economica della propria popolarità*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, I, p. 355 ss.

⁽¹⁴⁷⁾ V. a questo riguardo C. SCOGLIAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in *Dir. inf.*, 1988, p. 1 ss., in part. p. 26 ss.; M. RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, cit., p. 165 ss.

⁽¹⁴⁸⁾ Per una completa analisi e per una ricostruzione del fenomeno circolatorio dei diritti della personalità v. ora G. RESTA, *Profili negoziali dei diritti della personalità*, cit., p. 123 ss. Le ragioni che mi inducono a preferire questa opzione sistematica ho provato ad illustrare in *Le « nuove proprietà » nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in questa *Rivista*, 2000, I, p. 185 ss., in part. p. 232 ss.

⁽¹⁴⁹⁾ V. in part. G. RESTA, *I diritti patrimoniali sui segni distintivi della persona: il caso dei complessi musicali*, cit., p. 375 s., ove ulteriori riferimenti cui senz'altro rinvio. Valorizza la disciplina dell'art. 21 l.m. anche L. MARCHEGIANI, *Il diritto sulla propria notorietà*, in questa *Rivista*, 2001, I, p. 191 ss., in part. p. 195 ss.; l'a., per quanto concerne la durata del diritto conclude nel senso che « l'operatività della tutela assoluta sarà inevitabilmente ricompresa tra due momenti determinanti: il raggiungimento e la perdita della notorietà qualificata [dall'art. 21 l.m.] »; sia consentito avvertire che il problema si pone essenzialmente dopo l'estinzione dell'ente e in questo caso, escluso che possano applicarsi le regole successorie previste per le persone fisiche, riterrei che lo sfruttamento dei segni identificativi dell'ente non possa determinare una reazione, se non nei limiti in cui ciò determini un effetto confusorio.

Alla stregua di queste indicazioni, può senz'altro concludersi che lo sfruttamento commerciale non autorizzato dei segni identificativi o distintivi dei soggetti metaindividuali è tutelato dall'ordinamento ⁽¹⁵⁰⁾; e ciò anche quando a lamentare lo sfruttamento abusivo sia un ente che non svolga alcuna attività commerciale e che non abbia mai precedentemente disposto dei propri segni distintivi ⁽¹⁵¹⁾.

10. — I diritti della personalità, quali diritti a tutela dell'identificazione e dell'organizzazione delle forme metaindividuali dell'azione collettiva, competono alle persone giuridiche in pari misura che agli enti non personificati ⁽¹⁵²⁾ (e il problema della tutela dell'organizzazione può, a questi fini, porsi anche con riguardo alla persona giuridica « in formazione » ⁽¹⁵³⁾); analogamente, sulla titolarità dei diritti della personalità non incide il carattere corporativo o non dell'ente, atteso che sono parimenti protette la fondazione e la società unipersonale.

Il problema dell'identificazione dei requisiti soggettivi della tutela merita, tuttavia, un approfondimento ulteriore con riguardo ad un duplice profilo: da un lato, quando il soggetto che rivendica il diritto della personalità è un ente pubblico; dall'altro, per quanto concerne i presupposti minimi d'accesso alla tutela, problema che si pone rispetto ai gruppi indistinti o non organizzati.

Tutelare i diritti della personalità negli enti pubblici — ma più in generale riconoscere ad essi la capacità di diritti costituzionali — impone un onere di argomentazione ulteriore qualora si ravvisi nei diritti dei soggetti metaindividuali altrettante situazioni soggettive che in via mediata debbano potersi

⁽¹⁵⁰⁾ Come nei casi *g*) ed *h*) illustrati al par. 2. Cfr., su una vicenda particolare, Trib. Genova, 2 giugno 1993, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, I, p. 557 ss., con nota di A.M. GAMBINO, *I limiti al right of publicity delle squadre di calcio*.

⁽¹⁵¹⁾ Come nel caso deciso da Trib. Milano, 9 novembre 1992, cit.; cfr. anche M. COMPORTI, *Sfruttamento abusivo dell'immagine altrui e dei segni distintivi delle persone giuridiche*, cit., p. 540 ss.

⁽¹⁵²⁾ L'opinione contraria, rappresentata ancora da C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Milano, 1994, p. 630, può dirsi sostanzialmente superata nella dottrina e nella giurisprudenza più recenti.

⁽¹⁵³⁾ Così volendosi intendere la soggettività, sia pure transitoria e funzionale, della persona giuridica nel periodo che intercorre tra l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche ovvero delle imprese (sia consentito sul punto rinviare ancora alla mia ricerca su *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, cit., p. 235 ss.). Il problema del diritto al nome della persona giuridica in formazione — si trattava del conflitto tra due fondazioni non ancora riconosciute che prendevano il nome da De Chirico — emerge solo indirettamente nel caso deciso da Trib. Roma, 20 marzo 1995, ord., in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 565 ss., annotata da C. RABITI BEDOGNI, *Sulla nozione di pregiudizio nella tutela del nome civile*, mentre del problema si è occupata espressamente la giurisprudenza tedesca del BGH, 29 ottobre 1992, in *NJW*, 1993, p. 459 ss. Per quanto concerne i diritti costituzionali della società per azioni in formazione (*Vorgesellschaft*), ossia nella fase transitoria tra la conclusione del contratto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese, v. anche P.M. HUBER, *Sub Art. 19 Abs. 3*, cit., *Rdn.* 260.

necessariamente ricondurre alla persona fisica; cosa che, com'è evidente, nell'ente pubblico non (necessariamente) accade ⁽¹⁵⁴⁾. Nella prospettiva ricostruttiva che queste pagine propongono, la tutela civile dei diritti della personalità per l'ente pubblico può agevolmente ammettersi, seppure strumentalmente al realizzarsi dell'interesse pubblico perseguito ⁽¹⁵⁵⁾; il che impone all'interprete di verificare la compatibilità della tutela richiesta con la peculiare natura del soggetto.

Sussiste, pertanto, un diritto alla tutela del nome, nei limiti tuttavia dell'interesse pubblico alla capacità distintiva ⁽¹⁵⁶⁾; così come l'art. 6, 3° co., r.d. 7 giugno 1943, n. 651, espressamente fa divieto di « usare nei marchi di fabbrica stemmi o pezzi di stemmi riferentesi allo Stato, ai Comuni, alle Province e ad Enti morali diversi » ⁽¹⁵⁷⁾, con la conseguenza che deve ammettersi la tutela nel caso dello sfruttamento commerciale non autorizzato dei segni distintivi ⁽¹⁵⁸⁾.

⁽¹⁵⁴⁾ Cfr. AR. FUSARO, *Diffamazione dell'ente mediante offesa rivolta ad un suo componente. La lesione dell'onore della Corte dei Conti*, cit., p. 798.

⁽¹⁵⁵⁾ Analogamente, per quanto la titolarità di diritti costituzionali si spieghi in relazione alla tutela dei valori che si connettono all'azione pubblica, all'incidenza sul piano dell'auto-amministrazione, all'incidenza dell'azione pubblica sulla sfera individuale dei singoli, cfr. in termini generale P.M. HUBER, *Sub Art. 19 Abs. 3*, cit., p. 2252 ss. (*Rdn.* 271 ss.); per quanto concerne l'esperienza italiana sull'applicazione dell'art. 3 Cost. v. un'analisi in G.A. ROSSI, *Gli enti pubblici*, Bologna, 1991, p. 222 ss.

⁽¹⁵⁶⁾ Per quanto concerne la disciplina pubblicistica dell'attribuzione del nome e i conflitti tra enti pubblici v. Cass., Sez. un., 12 maggio 1962, n. 984, in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 1680 ss.; nel senso che sussista la tutela civile del nome di una persona giuridica pubblica, nel caso specifico tuttavia negata, v. Cass., 26 febbraio 1981, n. 1185, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, c. 1025 ss. I problemi più significativi riguardano la possibilità di reagire a fronte dell'adozione della denominazione dell'ente pubblico da parte di un soggetto privato, tutela che può ammettersi nei limiti in cui possa ingenerarsi il convincimento di un collegamento funzionale o strumentale con l'ente pubblico stesso (come nel caso deciso da Trib. Milano, 13 maggio 1965, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1551 ss., confermata da App. Milano, 21 marzo 1967, *ivi*, 1967, I, c. 1963 ss.: confondibilità tra la denominazione dell'ente pubblico « Pinacoteca di Brera » e della « Società Brera galleria d'arte »). In linea di principio si deve escludere la violazione del diritto al nome dell'ente pubblico nei casi in cui si realizzi la funzione distintiva e la denominazione abbia un connotato essenzialmente geografico o il riferimento sia comunque tale da escludere qualsiasi associazione. Ad esempio, secondo P. SCHWERTNER, *Sub § 12*, cit., p. 156 (*Rdn.* 69), nel noto caso tedesco, in cui un imprenditore aveva affisso dei manifesti in cui si leggeva « Dortmund grüßt mit Hansa-Bier » il riferimento alla città doveva intendersi solo in senso geografico senza alcun collegamento con le istituzioni cittadine (ad una diversa conclusione era giunto BGH, 13 marzo 1963, in *NJW*, 1963, p. 2267 ss.).

⁽¹⁵⁷⁾ Sul problema v. M. STELLA-RICHTER jr., *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, estratto da AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 159 ss., a p. 198, secondo il quale la norma pone « un divieto assoluto che non può essere superato attraverso la autorizzazione del titolare dello stemma.... Si tratta, in definitiva della sottrazione assoluta dal novero dei marchi di impresa di alcuni tra i più significativi "segni di comunità" nazionali ed internazionali ». Allude, per il sistema tedesco, alla possibilità che tali segni possano cadere nell'uso comune, P. SCHWERTNER, *Sub § 12*, cit., p. 168 (*Rdn.* 105).

⁽¹⁵⁸⁾ Come ad esempio nel caso deciso da OLG Karlsruhe, 6 novembre 1985, in *GRUR*,

Per altro verso, un interesse al riserbo degli enti pubblici appare ancor più controverso, sì che — quanto al dubbio interpretativo insorto con riguardo alla possibilità di estendere ad essi la disciplina a tutela dei dati personali — riterrei preferibile la risposta negativa ⁽¹⁵⁹⁾. Qualche precisazione merita, altresì, la tutela dell'onore e della reputazione: la previsione d'un'aggravante per la diffamazione rivolta ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario (dagli artt. 342 e 595, ult. co., c.p.), deve comunque indurre un'attenta analisi per verificare se gli interessi di natura pubblicistica trovino una loro compiuta ed esaustiva tutela nella norma penale ⁽¹⁶⁰⁾. Più in generale, dalle norme appena ricordate non può certo desumersi che l'onore dell'ente pubblico sia coestensivo (non solo, il che certamente non è, a quello della persona fisica, ma anche) a quello della persona giuridica privata: per gli enti pubblici sussiste, infatti, un interesse, parimenti pubblico, allo scrutinio democratico cui deve essere necessariamente sottoposto lo Stato apparato e i suoi enti strumentali. Non a caso, in ordinamenti diversi dal nostro è significativamente contestata l'esistenza d'un *allgemeines Persönlichkeitsrecht* in capo agli enti pubblici ⁽¹⁶¹⁾ e, per altro verso, si considera che avverso i soggetti pubblici operi una più limitata tutela dell'onore in ragione del carattere di *public figures* che ad essi necessariamente compete ⁽¹⁶²⁾.

11. — I diritti della personalità presuppongono l'esistenza d'un substrato cui la tutela si rivolge, e dunque un soggetto di attività giuridica, il che accade quando sussistano i presupposti per ricondurre un'azione collettiva alle fattispecie generali e residuali rispettivamente dell'attività societaria ovvero non societaria: alternativamente, in ragione dell'attività esercitata, la società semplice e la società in nome collettivo, da un lato, l'associazione non riconosciuta, dall'altro ⁽¹⁶³⁾. Al contrario, là dove non sia possibile ravvisare un centro d'imputazione metaindividuale non ha evidentemente ragione di porsi un

1986, p. 479 ss., inerente allo sfruttamento del nome e del simbolo dell'università di Heidelberg, che era stato riprodotto su magliette e adesivi.

⁽¹⁵⁹⁾ Dubitativo è P. VECCHI, *Sub art. 1*, cit., p. 247, che opportunamente richiama il valore sistematico della disciplina dell'accesso ai documenti pubblici (l. 7 agosto 1990, n. 241); mentre in senso affermativo v. C. AMATO, *Sub art. 26*, cit., p. 610.

⁽¹⁶⁰⁾ Cfr. ad es. le conclusioni di Ass. Padova, ord., 10 dicembre 1984, in *Giur. it.*, 1985, II, c. 350 ss., in ordine all'insussistenza del danno morale in capo alla pubblica amministrazione.

⁽¹⁶¹⁾ Il dato è registrato in modo inequivoco da R. RIXERCKER, *Anhang* al § 12, cit., p. 232 (*Rdn.* 21).

⁽¹⁶²⁾ V. nell'ordinamento inglese, in una prospettiva condivisa dalla *common law* americana, *Derbyshire County Council v. Times Newspapers Ltd.*, in [1993] 2 *WLR*, p. 449 ss.

⁽¹⁶³⁾ Sul problema delle forme residuali dell'attività societaria v. P. SPADA, *La tipicità delle società*, cit., *passim*; per quanto concerne gli enti non lucrativi v. A. FUSARO, *L'associazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche*, Padova, 1991, e sia altresì consentito richiamare quanto ho scritto in *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, cit., p. 87 ss.

problema di tutela dell'identificazione e dell'organizzazione collettiva ⁽¹⁶⁴⁾.

La tutela di gruppi non organizzati e indistinti o di interessi collettivi diffusi acquista, tuttavia, un sicuro rilievo tutte le volte in cui dichiarazioni lesive dell'onore non siano rivolte (*anche*) ad una persona individuata, ma genericamente ad un gruppo indifferenziato di soggetti, accomunati dal fatto di appartenere ad un identico gruppo etnico, di professare la medesima religione, di esercitare la stessa attività professionale, di condividere un identico ideale politico. Rispetto all'orientamento più restrittivo, incline ad escludere la diffamazione nelle ipotesi in cui non sia possibile individuare il soggetto passivo del reato ⁽¹⁶⁵⁾, il diritto giurisprudenziale ha recentemente manifestato aperture quando sia possibile identificare univocamente un ente esponenziale degli interessi pregiudicati ⁽¹⁶⁶⁾. Si tratta, pertanto, di ipotesi in cui il

⁽¹⁶⁴⁾ Il problema si è posto esemplarmente per le associazioni artistico-culturali tra professionisti (fattispecie che trova una sua configurazione nella disciplina tributaria, v. art. 53, l. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597), su cui v. G. RESTA, *I diritti patrimoniali sui segni distintivi della persona: il caso dei complessi musicali*, cit., p. 370 ss.: in questo caso — qualora non sia possibile ravvisare un soggetto collettivo — i segni distintivi comuni sono qualificati alla stregua di uno « pseudonimo collettivo » ovvero si ritiene che su di essi insista un regime di comunione (con la pratica conseguenza che l'utilizzo del nome e del simbolo presuppone necessariamente l'identità soggettiva e spetta *pro quota* a ciascuno allo scioglimento del rapporto). V. anche D. KLIPPEL, *Der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz von Verbänden*, cit., p. 631, nota 79, e p. 634, che fa l'esempio della comunione ereditaria o della comunione dei beni tra i coniugi.

Cfr. in termini generali M. BASILE e A. FALZEA, voce « Persona giuridica (dir. priv.) », cit., p. 273.

⁽¹⁶⁵⁾ Cfr. ad es. E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, cit., p. 189 ss.

Un caso significativo ha riguardato l'offesa a coloro che professano la religione ebraica, v. App. Genova, 28 gennaio 1963, in *Giur. it.*, 1964, II, c. 47 ss., con nota di S. LARICCIA, *Tutela dei culti e libertà di offendere. Considerazioni intorno al reato di offesa a culto ammesso nello Stato mediante vilipendio a chi lo professa* e Cass., 24 febbraio 1964, in *Giur. it.*, 1964, II, c. 241 ss., con nota di S. LARICCIA, *Sulla tutela penale delle confessioni religiose acattoliche*. Questo orientamento è condiviso anche nell'ordinamento inglese v. *Knupffer v. London Express Newspaper Ltd.*, in (1944) A.C., p. 116 ss.; e così pure dalla giurisprudenza francese v. Cass. crim., 22 novembre 1934, in *Gaz. Pal.*, 1935, I, p. 197 ss.; per il sistema tedesco v. i numerosi esempi proposti da J. HAGER, *Sub § 823*, in *Staudingers Kommentar zum BGB*, 13ª ed., II (§§ 823-825), Berlin, 1999, p. 196 ss. (*Rdn.* C 20 ss.).

⁽¹⁶⁶⁾ V. Cass., 16 gennaio 1986, in *Dir. inf.*, 1986, p. 458 ss., con nota di S. LARICCIA, *Il diritto all'onore delle confessioni religiose e dei loro fedeli*, e di V. Z.(ENO) Z.(ENCOVICH), *Revirement della Cassazione sulle sanzioni civili punitive contro la stampa*. Nel caso deciso da Cass., 3 dicembre 1998, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1226 ss., la Corte ha ritenuto che contro le dichiarazioni diffamatorie rivolte nei confronti delle sette religiose potesse agire la Congregazione dei Testimoni di Geova, i cui comportamenti erano stati indicati a titolo esemplificativo; la sentenza di primo grado nel medesimo procedimento aveva, invece, ritenuto insussistente il reato di diffamazione, v. Trib. Venezia, 23 marzo 1992, in *Dir. pers. e fam.*, 1992, I, p. 1102 ss., con note diversamente orientate di C. SCHWARZENBERG, *Un altro esempio di intolleranza religiosa nei confronti dei Testimoni di Geova*, di R. LORENZINI, *I limiti di critica in materia religiosa*, di A. SEGRETO, *Il diritto di cronaca, di critica e di propaganda religiosa, quale causa giustificativa della diffamazione*, di A. RIBET, *Il diritto di propaganda religiosa può consentire la diffamazione e il vilipendio?*, di L. WEISS, *Una miscela allar-*

soggetto collettivo reclama essenzialmente la tutela d'un interesse « di serie », atteso che l'interesse ad agire si definisce in relazione all'appartenenza al gruppo ⁽¹⁶⁷⁾.

Che nel nostro sistema il discredito morale d'una categoria possa consentire all'associazione rappresentativa di agire è testimoniato dall'art. 2601 c.c. ⁽¹⁶⁸⁾, dettato nell'ambito della concorrenza sleale, e indici significativi possono senz'altro trarsi dalle ipotesi in cui a costituirsi parte civile è l'ente esponenziale degli interessi collettivi lesi dal reato ⁽¹⁶⁹⁾. Proprio l'azione della categoria professionale disciplinata all'art. 2601 c.c. — fattispecie che tuttavia non è stata ritenuta suscettibile d'applicazioni estensive o analogiche a situazioni diverse dal danno concorrenziale o da parte di soggetti diversi dalle associazioni che rappresentano il gruppo professionale — conferma che siamo concettualmente al di fuori della tutela di diritti individuali dell'ente: con l'azione o l'intervento in giudizio il soggetto collettivo fa valere nel proprio interesse un diritto altrui, secondo lo schema della sostituzione processuale; così come appaiono evidenti i limiti della tutela, dovendosi tendenzialmente escludere la possibilità di chiedere il risarcimento di un danno che non sia stato direttamente subito dall'ente ⁽¹⁷⁰⁾.

Il tema della tutela dei gruppi indifferenziati merita d'essere richiamato anche per un'altra ragione, anch'essa caratteristica dell'evoluzione dei diritti della personalità, ed è l'incerto e sempre provvisorio equilibrio tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della sfera individuale e collettiva. L'ordinamento tedesco ha conosciuto, a questo riguardo, una vicenda esemplare su cui si è pronunciato anche il giudice delle leggi: lo *slogan* dei movimenti antimilitaristi e dei contestatori del servizio di leva obbligatorio, tratto da uno scritto di Tucholski, « i soldati sono assassini (*Soldaten sind Mörder*) *fra integralismo e proselitismo: Testimoni di Geova, libertà di culto, famiglia, società*».

⁽¹⁶⁷⁾ Sul problema dell'ammissibilità della *class action* nel nostro ordinamento v. A. GIUSSANI, *Studi sulle class action*, Milano, 1999, *passim*.

⁽¹⁶⁸⁾ P. RESCIGNO, voce « Personalità (diritti della) », cit., p. 8.

⁽¹⁶⁹⁾ Come nei casi in cui ad agire è il gruppo professionale, v. S. ICHINO, *Costituzione di parte civile di associazioni e sindacati nel processo penale*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, p. 639 ss.; *Id.*, *Brevi note su sindacato e costituzione di parte civile*, *ivi*, 1982, IV, p. 525 ss.

⁽¹⁷⁰⁾ Così ad esempio dubiterei della lesione del diritto all'identità personale dell'Ordine dei dottori commercialisti per il fatto che un noto avvocato era stato qualificato dalla stampa e dalla televisione come « commercialista » (come ha ritenuto il Trib. Roma, 28 febbraio 2001, in *Dir. inf.*, 2001, p. 464 ss.), atteso che l'accostamento non ha a mio parere un'ideoneità lesiva sufficientemente individualizzata né in capo all'ente, né in capo ai singoli iscritti all'ordine, né potendo l'ordine tutelare l'identità dell'insieme indistinto di soggetti che esercitano la medesima professione (analoghi dubbi sul punto sono espressi da G. PINO, *Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi*, cit., p. 482 nella nota alla sentenza appena richiamata).

In termini generali v. a questo riguardo le conclusioni fermate da M. LIBERTINI, *Azioni e sanzioni nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Trattato diritto comm. diritto pubbl. ec.*, diretto da F. Galgano, IV, Padova, 1981, p. 237 ss., a p. 267 ss.

der) » ha vulnerato l'onore dei militari tedeschi, determinando l'azione penale delle forze armate, quale soggetto esponenziale ⁽¹⁷¹⁾. La vicenda appare estremamente significativa perché ci ricorda i valori in giuoco, anche quando le forme di manifestazione del pensiero abbiano assunto, nella comunicazione collettiva, una violenza espressiva normalmente inaccettabile: quando si tratti di opinioni socialmente controverse, è necessario interrogarsi se la risposta debba collocarsi essenzialmente sul piano del dialogo pubblico piuttosto che tentare la strada della repressione penale ⁽¹⁷²⁾.

12. — Una considerazione conclusiva merita il tema dei mezzi e delle forme di tutela, che si svolge anche in questo caso prestando attenzione esclusivamente al tema delle persone giuridiche.

Giova preliminarmente ribadire che la tutela civile della personalità e la tutela industriale e concorrenziale possono senz'altro sovrapporsi, atteso che si tratta di norme orientate alla tutela di interessi tra loro distinti, l'uno il diritto di autoorganizzazione del soggetto metaindividuale, l'altro la tutela dell'impresa ⁽¹⁷³⁾.

Se non (mi) sembrano emergere specifiche peculiarità con riguardo alla tutela preventiva e inibitoria ⁽¹⁷⁴⁾, alcune notazioni debbono invece svolgersi quanto alla tutela risarcitoria. Merita di essere confermata anche per le persone giuridiche l'opzione giuspolitica in ordine alla quale la lesione dell'onore e della reputazione dev'essere governata essenzialmente da una *liability rule*, mentre lo sfruttamento non autorizzato dell'altrui personalità è retto dalla *property rule* ⁽¹⁷⁵⁾. Ciò concretamente significa che la regola ottimale nel pri-

⁽¹⁷¹⁾ Già dalla pubblicazione di Kurt Tucholsky, avvenuta nel 1931 su *Die Weltbühne*, ne era derivato un processo conclusosi l'anno successivo con l'assoluzione del direttore della rivista, perché la corte aveva ritenuto che il riferimento fosse a tutti i soldati del mondo (una ricostruzione della vicenda si legge in M. SUDHOF, « *Soldatenurteil* »: *Aus einem Land vor unserer Zeit*, in *Rechtshistorisches J.*, 1990, p. 145 ss.). La Corte costituzionale tedesca si è pronunciata con due sentenze, BVerfVG, 25 agosto 1994, in *NJW*, 1994, p. 2943 ss. e 10 ottobre 1995, *ivi*, 1995, p. 3302 ss., ed ha tentato di conciliare il diritto di manifestare il proprio pensiero e la tutela dell'onore dei militari non infrequentemente tutelato dalle corti di merito.

⁽¹⁷²⁾ V. l'analisi e le conclusioni cui perviene G. GOUNALAKIS, « *Soldaten sind Mörder* », in *NJW*, 1996, p. 481 ss., in part. p. 487.

⁽¹⁷³⁾ In questi termini v. D. KLIPPEL, *Der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz von Verbänden*, cit., p. 634.

⁽¹⁷⁴⁾ In gen. v. P. RESCIGNO, voce « Personalità (diritti della) », cit., p. 8 s.

⁽¹⁷⁵⁾ Si allude, com'è di tutta evidenza, alla nota impostazione di G. CALABRESI e A.D. MELAMED, *Property Rule, Liability Rule, and Inalienability: One View of the Cathedral*, in *Harvard Law Rev.*, 85 (1972), p. 1089 ss.

Che il regime della lesione dell'onore e della reputazione debba essere affidato alla « regola di responsabilità » è diffusamente dimostrato da A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, cit., p. 301 ss. Questa impostazione potrebbe, forse, spiegare la conclusione che si legge affermata in maniera apodittica, « di particolarmente limitare

mo caso è la riparazione del danno che si è prodotto (e all'area del danno patrimoniale si ascrivono senz'altro le spese sopportate dall'ente per accertare, contenere ed eventualmente per porre rimedio agli effetti pregiudizievoli causati dall'illecito e così al danno emergente l'eventuale maggior costo del capitale di debito e, per le società, la maggiore illiquidità dei titoli o delle partecipazioni). Mentre nel secondo il risarcimento si determina sommando alla remunerazione ipoteticamente dovuta — secondo la regola del « consenso mancato » — i « frutti » che dall'illecito sono derivati ⁽¹⁷⁶⁾.

La materia della lesione dei diritti della personalità è tradizionalmente legata al danno non patrimoniale e ai limiti per esso fissati nella lettera dell'art. 2059 c.c. La configurabilità, e poi la risarcibilità, del danno non patrimoniale sofferto dalla persona giuridica propone un aspetto doppiamente problematico, la cui soluzione non può prescindere dalla natura impersonale della situazione giuridica soggettiva pregiudicata e dalla peculiare tecnica in cui si risolve questa forma di risarcimento ⁽¹⁷⁷⁾. Infatti, chi è propenso a restringere la nozione del danno non patrimoniale alle sofferenze e al turbamento psichico, operando così un'identificazione tra il danno non patrimoniale e il danno morale soggettivo, esclude che questa tecnica di tutela possa rivolgersi alle persone giuridiche ⁽¹⁷⁸⁾. Al contrario, qualora si ritenga che il danno morale configuri una conseguenza afflittiva dell'illecito, si dovrà dedurre che il presupposto della fattispecie di cui all'art. 2059 c.c. è la qualificazione della condotta dell'agente piuttosto che i riflessi nella sfera giuridica del danneggiato ⁽¹⁷⁹⁾.

Ciò di cui non può dubitarsi è, tuttavia, che la moderna elaborazione del danno morale s'intreccia con tematiche senz'altro estranee alla vicenda dei soggetti collettivi. La scelta sistematica di restringere il danno morale, am-

l'ammontare della riparazione od eventualmente, e meglio ancora, di scegliere un tipo di reazione particolarmente idoneo e opportuno », come considera A. RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Milano, 1962, p. 217.

⁽¹⁷⁶⁾ V. a questo riguardo C. SCOGNAMIGLIO, *Appunti sul danno da illecita utilizzazione economica dell'immagine altrui*, in *Dir. inf.*, 1991, p. 589 ss.; A. BARENGHI, *Il prezzo del consenso (mancato): il danno da sfruttamento dell'immagine e la sua liquidazione*, *ivi*, 1992, p. 565 ss.; L. MARCHEGIANI, *Il diritto sulla propria notorietà*, cit., p. 234 ss.

⁽¹⁷⁷⁾ V. M. FRANZONI, *Dei fatti illeciti (art. 2043-2059)*, in *Commentario al cod. civ. Scialoja e Branca*, a cura di F. Galgano, IV, Bologna-Roma, 1993, p. 1204 ss.

⁽¹⁷⁸⁾ Così R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale)*, in questa *Rivista*, 1957, I, p. 277 ss., in part. p. 326 s., secondo il quale il danno morale non è concepibile se non per le persone fisiche attesa la peculiare natura del pregiudizio; L. BRIGLIAZZI-GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile*, I, 1, cit., p. 230. In senso negativo nell'esperienza tedesca v. D. KLIPPEL, *Der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz von Verbänden*, cit., loc. cit.; T. RAISER, *Sub § 13*, in M. HACHENBURG, *Gesetz betreffend die GmbH Großkommentar*, vol. I, 8ª ed., Berlin-New York, 1992, p. 564 ss. (*Rdn.* 11 ss.), a p. 565 (*Rdn.* 11); e nella giurisprudenza v. BGH, 8 luglio 1980, in *BGHZ*, 78 (1980), p. 24 ss., in part. p. 28 (diversamente BGH, in *BGHZ*, 78, p. 274 ss., in part. p. 280, e in *NJW*, 1981, p. 676 ss.).

⁽¹⁷⁹⁾ G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., *passim* e p. 499 ss. con riguardo al diritto degli enti.

pliando parallelamente quello patrimoniale, è strettamente connessa con il risarcimento delle lesioni all'integrità psico-fisica e con il conseguente « riposizionamento » sistematico del danno biologico; e, in questo stesso quadro concettuale, si pongono altresì i complessi problemi inerenti al pregiudizio dei diritti inviolabili e le esigenze di bilanciamento che essi sollecitano ⁽¹³⁰⁾ (diritti della cui problematica ascrizione alle persone giuridiche già si è detto).

Sembra pertanto evidente la difficoltà di coordinare la nozione del danno morale, qual è emersa nella giurisprudenza che ha liquidato il danno alla salute, e la propensione che sempre nel diritto giurisprudenziale si manifesta a riconoscere alle persone giuridiche il danno non patrimoniale (operando, talora, una distinzione col danno morale in senso stretto) ⁽¹³¹⁾. In questi casi, tuttavia, il danno non patrimoniale — se lo si guarda con l'atteggiamento disincantato del giusrealista — appare una tecnica per occultare tre diverse strategie nella soluzione dei conflitti che vertono sui diritti della personalità degli enti: la liquidazione dei danni presunti o indiretti ⁽¹³²⁾, frequentemente di difficile o impossibile accertamento, la sanzione della condotta antisociale di chi ha commesso l'illecito ⁽¹³³⁾, la parallela ma non speculare esigenza di far sì che l'illecito non rimanga privo di reazione. Se ciò è vero, ritengo che siano

⁽¹³⁰⁾ E. NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996.

⁽¹³¹⁾ V. V. CARBONE, *Il pregiudizio all'immagine e alla credibilità di una S.P.A. costituisce danno non patrimoniale e non danno morale, commento a Cass., 3 marzo 2000*, n. 2367, cit., p. 490 ss. Un'analisi della giurisprudenza in M. FRANZONI, *Il danno alla persona*, Milano, 1995, p. 615 ss.; anche P. PETRELLI, *Il danno non patrimoniale degli enti*, in P. CENDON e P. ZIVIZ (a cura di), *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, 2000, p. 607 ss., ed EAD., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1997, p. 507 ss.

⁽¹³²⁾ In questo senso esplicitamente G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile*, Padova, 1996, p. 533, secondo la quale « la intrinseca oggettività del danno non patrimoniale subito dagli enti e dalle persone giuridiche comporta che quasi sempre si tratta di danni patrimoniali indiretti a riguardo dei quali è possibile valutare la pecuniarietà degli effetti pregiudizievoli subiti dall'ente »; per un'analoga valutazione v. G. SCALITI, *Aspetti del danno non patrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza*, in *Riv. trim.*, 1978, p. 1753 ss., a p. 1762 s.

⁽¹³³⁾ Che poi mi sembra essere il dato più significativo delle sentenze che liquidano il danno non patrimoniale agli enti pubblici per il pregiudizio che il reato ha recato all'immagine degli stessi: in part. Cass., 10 luglio 1991, n. 7642, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, c. 96 ss., con nota di L. CASO, ben evidenzia il carattere afflittivo del risarcimento che si collega strettamente alla particolare natura e alla riprovazione nei confronti dell'illecito sottostante (nel caso specifico la lesione della dignità dello Stato a seguito della complessa vicenda derivata dallo scandalo « Lockheed »); aderisce, con riferimento al risarcimento del danno derivante dal reato di corruzione, Cort. con., Sez. giur. Lombardia, 24 marzo 1994, n. 31, in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 1733 ss., con nota di M.V. MORELLI, *Delitti di corruzione e risarcibilità del danno « morale » inferto alla p.a.: dalla « Lockheed » a « Tangentopoli »*; cfr. anche App. L'Aquila, 3 ottobre 1970, in *Giur. it.*, 1972, II, c. 177 ss., che riconosce anche il pregiudizio connesso alle sofferenze morali. Nella dottrina v. G. BONILINI, *Sulla riparabilità del danno non patrimoniale dello stato*, in *Resp. civ. prev.*, 1986, p. 673 ss.; A. FEDI, *Il risarcimento dei danni non patrimoniali dello Stato*, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 2481 ss.

anche evidenti i rischi di quest'operazione del diritto pretorio, che sottrae ad un controllo in termini di motivazione il *decisum*, atteso che: non consente di verificare la ripartizione dell'onere della prova, che per il danno subito incombe sull'ente (specialmente quando si tratti d'un ente lucrativo) ⁽¹⁸⁴⁾; non esplicita i criteri del bilanciamento con la libertà d'opinione e con l'interesse collettivo alla trasparenza dell'attività degli enti privati; infine, può alterare il regime della circolazione delle informazioni sugli enti collettivi, che come detto dev'essere governato da regole di responsabilità e non da regole proprietarie (*).

⁽¹⁸⁴⁾ Il punto è ben messo in rilievo da G. PINO, *Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi*, cit., p. 483 s., il quale opportunamente richiama Cass., 10 maggio 2001, n. 6507 (pubblicata in *Guida dir.*, n. 21, del 2 giugno 2001, p. 32) ove chiaramente si afferma che il danno conseguente alla lesione della reputazione professionale o commerciale deve essere adeguatamente provato.

(*) Solo quando questo articolo era già composto in seconde bozze, ho potuto prendere visione del libro di Arianna Fusaro, *I diritti della personalità dei soggetti collettivi* (Padova, Cedam, 2002), pubblicato nella Biblioteca giuridica raccolta da G. Alpa e P. Zatti, di cui non ho potuto quindi tenere conto.

